Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Giovedì, 30 giugno 1927 - Anno V** — **Numero 149**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del Fascicolo 2° del Vol. II - 1927 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ministero delle finanze: Situazione numerica dei personali civili e militari e spesa relativa al 1° aprile 1927.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Municipio di Ferrara: Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 6,000,000 sorteggiate nella 3ª estrazione del 20 giugno 1927.

Istituto di credito fondiario dell'Istria: Elenco dei titoli sorteggiati nella 87ª estrazione del 21 giugno 1927.

Deputazione provinciale di Bologna: Elenco dei titoli del prestito universitario sorteggiati il 20 giugno 1927.

Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 20 giugno 1927.

Città di Chiavari: 19ª estrazione del prestito civico per obbligazioni 1904-1905-1912 effettuata il 18 giugno 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1282.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 982.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1283.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 983.

Conversione in legge del R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo stretto di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 ottobre 1926, numero 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo stretto di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1284.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1018.

Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Delle condizioni necessarie per la nomina ad ufficiale e per l'avanzamento.

Capo I.

Norme generali.

Art. 1.

Nessun cittadino italiano può conseguire la nomina ad ufficiale se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado che dovrebbe rivestire e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, fisici, intellettuali e di cultura generale e professionale.

Art. 2.

Nessun ufficiale può conseguire avanzamento se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado superiore per qualità fisiche, intellettuali, per cultura generale, per carattere e condotta, e se non possiede la cognizione completa sia teorica che pratica dei particolari del servizio della propria arma o corpo e categoria.

I requisiti di cui sopra sono necessari in misura sempre più elevata ed in relazione alle funzioni connesse al nuovo grado di mano in mano che l'ufficiale progredisce ai successivi gradi della gerarchia militare. Pertanto il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Art. 3.

Agli effetti dell'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica sono inscritti in ruoli o categorie come appresso:

Arma aeronautica.

1° Ruolo combattente
2° Categoria motoristi
3° » montatori
4° » armieri-artificieri
5° » fotografi
6° » automobilisti
7° » governo

(dal 2° al 7°: per il ruolo specializzato.)

Corpo del Genio aeronautico.

1° Ruolo ingegneri
2° Categoria radio-elettricisti
3° » radio-aerologisti
4° » assistenti tecnici

(dal 2° al 4°: per il ruolo specializzato.)

Corpo di Commissariato militare.

1° Ruolo di commissariato;
2° Ruolo di amministrazione.

Art. 4.

Gli ufficiali del ruolo combattente dell'arma aeronautica, pur rimanendo inscritti in un medesimo ruolo, si suddividono nelle seguenti tre categorie, a seconda del brevetto aeronautico posseduto e della loro idoneità psicofisiologica:

1ª categoria, ufficiali piloti di aeroplano e di idrovolante;
2ª categoria, ufficiali di bordo e piloti di dirigibile;
3ª categoria, ufficiali di aeroporto.

Analogamente gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico sono suddivisi nelle categorie seguenti:

1ª categoria, ufficiali ingegneri aeronautici;
2ª categoria, ufficiali ingegneri edili;
3ª categoria, ufficiali ingegneri radio-elettricisti;
4ª categoria, ufficiali ingegneri di armamento.

Non sono ammessi passaggi da uno ad altro ruolo e da una ad altra categoria se non nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

E' ammesso, sia a domanda che d'autorità, in relazione alle esigenze di servizio e previo il conseguimento del brevetto relativo, il passaggio dalla categoria degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile a quella degli ufficiali piloti di aeroplano e di idrovolante e viceversa. E' pure ammesso il passaggio da una categoria all'altra degli ufficiali del ruolo ingegneri che ne posseggono i requisiti.

Gli ufficiali sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria.

Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con decreto Ministeriale.

TITOLO II.

Della nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Capo I.

Norme generali.

Art. 6.

La carriera di ufficiale in servizio permanente si inizia:

1° col grado di sottotenente nell'arma aeronautica;

2° col grado di tenente per il ruolo ingegneri e col grado di sottotenente per il ruolo specializzato nel Corpo del genio aeronautico;

3° col grado di tenente pel ruolo di commissariato e col grado di sottotenente pel ruolo di amministrazione nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

Art. 7.

Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:

1° non aver superato il 28° anno di età per la nomina a sottotenente nel ruolo combattente dell'arma aeronautica. Tale limite è esteso a 32 anni per la nomina a sottotenente dei sottufficiali piloti;

2° non aver superato il 30° anno di età per la nomina a tenente nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) e nel Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica (ruolo di commissariato);

3° non aver superato il 45° anno di età per la nomina dei sottufficiali a sottotenente dell'arma aeronautica (ruolo specializzato), nel Corpo del genio aeronautico (ruolo specializzato) e nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di amministrazione).

CAPO II.
Norme speciali.

§ 1. — *Arma aeronautica - Ruolo combattente.*

Art. 8.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo combattente dell'arma aeronautica sono tratti:

1° dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, od il brevetto di ufficiale di bordo o pilota di dirigibile;

2° dagli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, celibi o vedovi senza prole, provvisti di uno dei brevetti di cui al precedente numero, i quali, previo concorso per titoli, o per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

3° dai sottufficiali piloti, con anzianità da sottufficiale di almeno tre anni, celibi o vedovi senza prole, i quali, previo concorso per titoli, o per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 9.

Gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, di cui al numero 2 del precedente articolo, per poter prendere parte al concorso per l'ammissione al corso di integrazione dovranno essere o in servizio temporaneo nella Regia aeronautica o in servizio di volo presso società civili esercenti scuole di pilotaggio o linee di navigazione aerea od aver compiuto nel biennio antecedente il prescritto periodo di allenamento.

Gli ufficiali subalterni di complemento ed i sottufficiali piloti, che siano provvisti del diploma di maturità (classica o scientifica) o di titolo di studio equipollente, sono dispensati dal sostenere gli esami di concorso per l'ammissione al corso di integrazione ed avranno la precedenza sugli altri. Il Ministero nei bandi di concorso stabilirà le norme di graduatoria nella eventualità che il numero dei concorrenti aventi titolo alla dispensa dagli esami superi quello dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Gli ufficiali di complemento sono ammessi al corso di integrazione col grado di sottotenente. Quelli pertanto che rivestono il grado di tenente di complemento dovranno rinunziare a tale grado, salvo il diritto di essere reintegrati nel grado stesso e con la medesima anzianità, qualora cessino di appartenere al corso per deficienza negli studi o per altre cause, ovvero non ne superino gli esami finali.

I sottufficiali sono ammessi al corso di integrazione col loro grado ma potranno, se idonei, concorrere all'avanzamento insieme con tutti gli altri sottufficiali della loro categoria.

Al termine del corso di integrazione gli idonei tanto se ufficiali di complemento quanto se sottufficiali saranno classificati in una unica graduatoria di merito. A parità di merito avrà la precedenza il più anziano di età.

Art. 11.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio permanente decorre dalla data del decreto di nomina, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

Per gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad *aspirante*, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole di reclutamento.

Però per gli *aspiranti*, che alla fine dell'ultimo anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di riparazione, l'anzianità da sottotenente sarà diminuita del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una sessione e l'altra di esame.

Fermo il disposto del precedente capoverso, e salvo il caso di infermità provenienti dal servizio o di forza maggiore, per gli *aspiranti* che, pur dichiarati idonei nell'una o nell'altra sessione di esami, non potessero essere nominati sottotenenti per non aver conseguito il prescritto brevetto aeronautico, l'anzianità da sottotenente sarà diminuita di un periodo di tempo uguale a quello intercedente fra la data del conseguimento del brevetto aeronautico e quella della chiusura della sessione di esami immediatamente precedente.

Gli allievi dei corsi regolari e dei corsi di integrazione i quali, per infermità provenienti da cause di servizio, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria, e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame.

Art. 12.

L'anzianità relativa è stabilita in conformità del risultato degli esami al termine del corso regolare o del corso di integrazione.

Quando con una stessa anzianità assoluta siano nominati sottotenenti in servizio permanente allievi del corso regolare ed allievi del corso di integrazione, essi saranno intercalati in ruolo, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami, alternando due allievi del corso regolare ed un allievo del corso di integrazione.

Art. 13.

I sottotenenti di nuova nomina vengono assegnati alla categoria degli ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante od a quella degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile secondo il brevetto aeronautico conseguito.

§ 2. — *Arma aeronautica - Categoria ufficiali di aeroporto.*

Art. 14.

Alla categoria di ufficiali di aeroporto sono definitivamente assegnati gli ufficiali delle categorie piloti di aeroplano o di idrovolante e ufficiali di bordo o piloti di dirigibile, i quali siano divenuti fisicamente in modo permanente inabili al servizio di volo, e che siano giudicati, dalle autorità competenti ad emettere i giudizi d'avanzamento, idonei a ben disimpegnare le funzioni inerenti al servizio degli aeroporti.

§ 3. — *Arma aeronautica - Ruolo specializzato.*

Art. 15.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specializzato dell'arma aeronautica sono tratti, in base a concorso per titoli, o per titoli e per esami, dai marescialli delle corrispondenti categorie.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà

determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

§ 4. — *Corpo del genio aeronautico - Ruolo ingegneri.*

Art. 16.

I tenenti in servizio permanente del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico sono tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in ingegneria (civile, industriale, navale ed aeronautica), nonchè dai tenenti di artiglieria e genio che abbiano seguito con esito favorevole i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio.

L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

Art. 17.

I tenenti del genio aeronautico vengono assegnati alla categoria degli ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti o di armamento secondo le necessità del servizio, i loro titoli di studio e le loro attitudini.

Art. 18.

I tenenti del genio aeronautico sono obbligati a seguire i corsi di istruzione e di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica presso enti aeronautici e ditte costruttrici che verranno prescritti.

Gli ingegneri aeronautici, quelli radio-elettricisti e quelli di armamento per l'esercizio delle loro funzioni hanno obbligo di volo; quelli aeronautici potranno inoltre essere ammessi a frequentare i corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto aeronautico.

§ 5. — *Corpo del genio aeronautico - Ruolo specializzato.*

Art. 19.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specializzato del Corpo del genio aeronautico sono tratti, in base a concorso per titoli, o per titoli e per esami, dai marescialli delle corrispondenti categorie.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

§ 6. — *Corpo di commissariato militare dell'aeronautica. Ruolo di commissariato.*

Art. 20.

I tenenti in servizio permanente del ruolo di commissariato del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica sono tratti per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in giurisprudenza o muniti di diploma di laurea rilasciato da un Regio istituto superiore di studi commerciali o dalla Università Bocconi.

L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina; l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso

§ 7. — *Corpo di commissariato militare dell'aeronautica. Ruolo di amministrazione.*

Art. 21.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica sono tratti, in base a concorso per titoli, o per titoli e per esami, dai marescialli del ruolo specializzato dell'arma aeronautica (categoria governo).

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

§ 8. — *Dei concorsi.*

Art. 22.

Le modalità con le quali dovranno aver luogo i concorsi per i reclutamenti previsti dal presente capo saranno stabilite dal Ministro per l'aeronautica sia in modo continuativo sia di volta in volta in occasione della emanazione dei relativi bandi di concorso.

Art. 23.

Potrà farsi luogo, su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 54, a speciali nomine a sottotenente in servizio permanente per merito straordinario di subalterni di complemento e di marescialli che se ne siano resi meritevoli per servizi aeronautici di eccezionale importanza e distinzione.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina.

TITOLO III.

DELL'AVANZAMENTO.

CAPO I.

Degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 24.

L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, nei singoli ruoli e categorie, con promozioni successive da un grado all'altro nella misura e con le norme fissate dalla presente legge.

Le promozioni sono disposte con decreto Reale.

Art. 25.

L'avanzamento ha luogo:

sino al grado di generale di squadra aerea per gli ufficiali dell'arma aeronautica della categoria piloti di aeroplano o di idrovolante;

sino al grado di tenente generale del genio per gli ufficiali del genio della categoria ingegneri aeronautici;

sino al grado di generale commissario per gli ufficiali del ruolo di commissariato;

sino al grado di colonnello per gli ufficiali dell'arma aeronautica della categoria ufficiali di bordo o piloti di dirigibile e della categoria ufficiali di aeroporto; e per gli ufficiali del genio della categoria ingegneri edili, radio-elettricisti e di armamento;

sino al grado di capitano per i ruoli specializzati dell'arma aeronautica e del genio aeronautico e per il ruolo di amministrazione.

Art. 26.

L'avanzamento per gli ufficiali in servizio permanente ha luogo ad anzianità, ad anzianità ed a scelta, e a scelta assoluta come risulta dalla seguente tabella:

AVANZAMENTO AL GRADO DI	ARMA AERONAUTICA			
	Ufficiali della categoria piloti di aeroplano e di idrovolante	Ufficiali della categoria piloti di dirigibile e ufficiali di bordo di dirigibile	Ufficiali della categoria aeroporto	Ufficiali del ruolo specializzato
Tenente	ad anzianità	ad anzianità	ad anzianità	ad anzianità
Capitano	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità —	ad anzianità a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio fermo il disposto dell'articolo 27 a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità previo esame obbligatorio fermo il disposto dell'articolo 27 a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità previo esame obbligatorio —	— — —
Tenente colonnello	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità —	— —
Colonnello	ad anzianità a scelta senza esame	ad anzianità a scelta senza esame	ad anzianità —	— —
Generale di brigata aerea	a scelta assoluta	—	—	—
Generale di divisione aerea	a scelta assoluta	—	—	—
Generale di squdra aerea	a scelta assoluta	—	—	—

AVANZAMENTO AL GRADO DI	CORPO DEL GENIO AERONAUTICO		
	Ruolo ingegneri		Ruolo specializzato
	Categoria ingegneri aeronautici	Categoria ingegneri edili, radioelettricisti o di armamento	
Tenente	—	—	ad anzianità
Capitano	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio, fermo il disposto dell'articolo 27 a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità previo esame obbligatorio, fermo il disposto dell'articolo 27 a scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente colonnello . .	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	ad anzianità a scelta senza esame	ad anzianità a scelta senza esame	—
Generale del genio. .	a scelta assoluta	—	—
Tenente generale del genio.	a scelta assoluta	—	—

AVANZAMENTO AL GRADO di	CORPO DI COMMISSARIATO	
	Ruolo ufficiali di commissariato	Ruolo ufficiali di amministrazione
Tenente	—	ad anzianità
Capitano	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio a scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente colonnello.	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello.	ad anzianità a scelta senza esame	—
Generale commissario . . .	a scelta assoluta	—

N. B. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'aeronautica, saranno determinate le norme ed i programmi per i singoli esami.

Art. 27.

Gli ufficiali inferiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica (categorie ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, ufficiali di bordo o piloti di dirigibile) e quelli del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, e di massima prima della loro promozione al grado di capitano, saranno ammessi a frequentare rispettivamente un corso superiore di aeronautica ed un corso di costruzioni aeronautiche.

Quelli tra essi che non abbiano superato tutte le prove di esame non potranno progredire nella carriera oltre il grado di capitano.

Art. 28.

Potrà farsi luogo, su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 54, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che possiedano eccezionali qualità intellettuali, militari e di coltura, così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, o che ne siano meritevoli per fatti aeronautici di eccezionale importanza e distinzione ovvero per servizi insigni resi allo Stato.

Tali promozioni avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto, purchè l'ufficiale abbia raggiunto i primi due terzi del ruolo organico in vigore del rispettivo grado.

Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maestà il Re con particolareggiata relazione, da parte del Ministro dell'aeronautica.

Art. 29.

Le promozioni a scelta ai gradi ai quali si accede con avanzamento promiscuo ad anzianità ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerando come avvenuta ad anzianità qualunque promozione disposta per altro titolo:

una, per ogni tre promozioni consecutive ad anzianità al grado di capitano;

una, per ogni due promozioni consecutive ad anzianità al grado di maggiore;

una, per ogni promozione ad anzianità al grado di tenente colonnello;

due, consecutive a scelta, per ogni promozione ad anzianità al grado di colonnello.

Art. 30.

Gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta non appena entrino nel primo sesto se tenenti, nel primo quinto se capitani, nel primo quarto se maggiori, nel primo terzo se tenenti colonnelli del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi, calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

Coloro che, per mancanza di vacanze organiche, non potessero conseguire la promozione nell'anno, saranno promossi in seguito, semprechè confermati meritevoli di tale avanzamento dalle autorità competenti, in concorrenza con gli altri ufficiali che saranno dichiarati idonei all'avanzamento a scelta negli anni successivi.

Le vacanze che non potessero essere ricoperte con promozioni a scelta, per mancanza di ufficiali promovibili per tale titolo, rimarranno acquisite alle promozioni per anzianità.

Nel computo di cui al primo comma del presente articolo non si terrà conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge.

Art. 31.

Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrino di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è essenzialmente gerarchia di alto comando.

Le promozioni a scelta assoluta avvengono, fra gli idonei, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità.

Art. 32.

Nessun ufficiale può essere promosso al grado superiore, salvo che per merito di guerra, se non abbia compiuto una permanenza minima nel grado rivestito ed una permanenza minima col grado stesso presso reparti di impiego nella misura risultante dal seguente specchio:

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado per gli ufficiali di tutte le armi, corpi e ruoli della Regia aeronautica	Periodo minimo di permanenza presso i reparti di impiego per gli ufficiali dell'Arma aeronautica piloti di aeroplano e di idrovolante; ufficiali di bordo e piloti di dirigibile
Da sottotenente a tenente . . .	18 mesi	—
Da tenente a capitano. . . .	3 anni	3 anni
Da capitano a maggiore . . .	4 anni	3 anni
Da maggiore a tenente colonnello.	2 anni	2 anni
Da tenente colonnello a colonnello.	2 anni	—
Da colonnello a generale. . .	2 anni	1 anno
Da uno all'altro grado di generale	1 anno	1 anno

Art. 33.

Nessuno può essere promosso se non esistano vacanze organiche nel grado superiore del rispettivo ruolo, tranne che per merito di guerra e salvo il caso previsto dall'articolo 34.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo:

a) la dispensa dal servizio permanente;

b) il decesso;

c) il collocamento in disponibilità od in aspettativa per qualunque motivo;

d) il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo od in riforma;

e) la perdita del grado di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

f) il collocamento fuori quadro nei casi previsti dalle leggi;

g) la sospensione dall'impiego quando il Ministro riconosca la necessità improrogabile di occupare il posto dell'ufficiale sospeso;

h) il passaggio di categoria;

i) gli eventuali aumenti dei quadri organici.

CAPO II.

...me speciali.

Art. 34.

L'ufficiale che trovasi in disponibilità, in aspettativa, sospeso dall'impiego, o sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina non può conseguire promozione.

Però all'ufficiale, al quale durante la permanenza in aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio avrebbe potuto eventualmente spettare il turno di promozione, sarà, se giudicato idoneo nel primo scrutinio successivo al richiamo in servizio, assegnata all'atto della promozione la data e la sede di anzianità nel nuovo grado che gli sarebbe stata attribuita a suo tempo.

La medesima norma si applica pure quando l'ufficiale non sia stato promosso perchè sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina, ancorchè per misura precauzionale sia stato sospeso dall'impiego, sempre quando il procedimento penale o disciplinare siasi risolto senza l'applicazione di sanzioni che investano il di lui stato.

In tal caso l'ufficiale, previo un nuovo giudizio, dev'essere promosso anche se non esistano vacanze organiche entro un termine non superiore a quattro mesi dalla data della definizione della posizione penale o disciplinare, lasciando temporaneamente vacante un posto nel quadro inferiore.

CAPO III.

Norme particolari ai singoli ruoli.

Art. 35.

L'avanzamento degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibili, non idonei al passaggio nella categoria degli ufficiali piloti militari di aeroplano o di idrovolante, può aver luogo ad anzianità od a scelta, ma è subordinato alla condizione che esista nel grado superiore, secondo la tabella organica della propria categoria, la necessaria vacanza e che il promovendo abbia tutti i requisiti tecnico-professionali per disimpegnare le funzioni inerenti al nuovo grado.

Ma, anche verificandosi tale vacanza, la promozione ad anzianità od a scelta non potrà aver luogo se non siano stati prima promossi ad anzianità od a scelta gli ufficiali più anziani dello stesso grado, idonei all'avanzamento per il medesimo titolo, della categoria piloti di aeroplano o di idrovolante.

Art. 36.

Gli ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, i quali vengano dichiarati in modo permanente non più idonei al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, potranno, rimanendo assegnati alla categoria medesima a tutti gli effetti, conseguire due sole promozioni ad anzianità — od a scelta assoluta, per quei soli gradi ai quali si accede esclusivamente per tale titolo — a partire dal grado rivestito all'atto della dichiarazione di non idoneità al pilotaggio, sempre che conservino l'idoneità al servizio di osservazione aerea, ne abbiano od ottengano il brevetto, e siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento.

Detti ufficiali potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.

Art. 37.

Gli ufficiali di aeroporto non possono essere promossi se non esista nel grado superiore la necessaria vacanza secondo la tabella organica della propria categoria e se non siano stati prima promossi ad anzianità da almeno un anno gli ufficiali di pari grado e più anziani delle categorie piloti di aeroplano e di idrovolante e ufficiali di bordo o piloti di dirigibile.

Art. 38.

L'ufficiale delle categorie pilota di aeroplano e di idrovolante o ufficiale di bordo e pilota di dirigibile, che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 14, non possa conseguire il trasferimento nella categoria ufficiali di aeroporto per mancanza di posti disponibili, sarà egualmente passato nella categoria anzidetta e contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 39.

L'avanzamento degli ufficiali ingegneri edili, radio-elettricisti e d'armamento, i quali non siano idonei al passaggio nella categoria ingegneri aeronautici, può aver luogo ad anzianità od a scelta ma è subordinato alla condizione che, secondo la tabella organica della categoria per la quale sono riconosciuti idonei, esista nel grado superiore la necessaria vacanza, e che siano stati prima promossi ad anzianità od a scelta tutti gli ufficiali ingegneri aeronautici di pari grado e più anziani idonei all'avanzamento per il medesimo titolo.

Art. 40.

Per gli ufficiali delle categorie del Corpo del genio aeronautico aventi obbligo di volo, l'eventuale sopravvenuta inidoneità psicofisiologica al volo non è di ostacolo all'avanzamento, purchè gli ufficiali stessi siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri necessari requisiti.

CAPO IV.

Dell'esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 41.

Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

a) gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte, anche non

consecutive ed a distanza non inferiore a 10 mesi, siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ad anzianità o che per due volte, dopo esservi stati inscritti, siano stati cancellati dal quadro di avanzamento; o che una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta cancellati dal quadro, in qualunque momento sia avvenuta la cancellazione;

b) gli ufficiali del grado di tenente colonnello che per una volta non siano stati inscritti ovvero cancellati dal quadro di avanzamento ad anzianità;

c) gli ufficiali del grado di colonnello e gradi superiori che per una volta siano stati dichiarati non idonei o cancellati dal quadro d'avanzamento a scelta assoluta.

Non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento per gli ufficiali subalterni.

Non è computabile ai fini della esclusione definitiva la non inscrizione sul quadro di avanzamento per non aver potuto l'ufficiale sostenere, per ragioni di salute debitamente accertate, le prove di esame obbligatorie.

Gli ufficiali, sino al grado di tenente colonnello compreso, esclusi definitivamente dall'avanzamento, potranno, su concorde parere favorevole delle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, essere trattenuti in servizio permanente fino a che la loro opera sarà ritenuta necessaria e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età.

TITOLO IV.

DELL'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALLA NOMINA AD UFFICIALE ED ALL'AVANZAMENTO.

CAPO I.

Accertamento della idoneità alla nomina ad ufficiale.

Art. 42.

I cittadini che aspirano a conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente debbono dimostrare, mediante la presentazione dei documenti che saranno di volta in volta richiesti dai bandi di concorso, il possesso dei requisiti all'uopo prescritti.

Il Ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 43.

La idoneità fisica è accertata mediante visita sanitaria.

La idoneità professionale risulta dall'esito favorevole dei concorsi e dagli esami finali presso le scuole di reclutamento, tanto per i corsi regolari quanto per quelli di integrazione, e, ove sia richiesto, dal possesso del brevetto aeronautico.

CAPO II.

Accertamento della idoneità all'avanzamento.

Art. 44.

Il Ministro dell'aeronautica ogni anno determina e fa conoscere i limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo sia ad anzianità, sia a scelta, sia a scelta assoluta.

Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento si dimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministro dell'aeronautica dispone analogamente per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento per quei gradi e ruoli per i quali il provvedimento si renda necessario, a cominciare dall'ufficiale che segue immediatamente in anzianità l'ultimo ufficiale compreso nei limiti stabiliti per il quadro di avanzamento antecedente.

Art. 45.

In correlazione al disposto dell'articolo precedente il Ministro dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianità, nonchè quelli per l'avanzamento a scelta.

Agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta possono concorrere, per non più di due volte in ogni grado, gli ufficiali che siano classificati ottimi nelle ultime note compilate, siano giudicati dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado meritevoli di aspirare a detto avanzamento per carattere, intelligenza, coltura, qualità militari ed aeronautiche e siano compresi nella prima metà del ruolo organico se tenenti e capitani, nei primi due terzi se maggiori.

Essi, nel termine stabilito, dovranno presentare per via gerarchica domanda di ammissione all'esame. Le autorità di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al Ministro, il quale deciderà in merito inappellabilmente.

Art. 46.

Gli esami avranno luogo avanti a Commissioni i cui componenti saranno nominati di volta in volta dal Ministro dell'aeronautica.

Il risultato degli esami, come pure l'esito del corso superiore aeronautico e del corso di costruzioni aeronautiche, viene comunicato dal Ministero per via gerarchica agli interessati, e viene inscritto nelle carte personali per norma nei giudizi di avanzamento.

Il corso superiore aeronautico ed il corso di costruzioni aeronautiche possono essere frequentati una volta sola. Sono però consentiti esami di riparazione per quelle materie nelle quali gli ufficiali siano stati riprovati.

I candidati all'avanzamento ad anzianità od a scelta che non superino parte delle prove di esame dovranno invece, ove possano essere ammessi a successivi esami, ripetere tutte le prove degli esami stessi.

Art. 47.

I capitani idonei all'avanzamento a scelta e quelli che, pur non essendo stati dichiarati idonei, abbiano tuttavia riportato negli esami l'approvazione in tutte le materie comuni previste nello stesso anno per l'avanzamento ad anzianità, sono dispensati dagli esami per la promozione ad anzianità.

I capitani ed i tenenti idonei all'avanzamento a scelta possono essere altresì dispensati dall'obbligo del corso superiore aeronautico e del corso di costruzioni aeronautiche.

Art. 48.

Indipendentemente dall'obbligo dei corsi speciali di istruzione od esami stabiliti dalla presente legge per l'avanzamento a taluni gradi, il Ministro, quando lo reputi opportuno, può, con sua determinazione, istituire per tutti i gradi appositi corsi di coltura teorica e pratica, i cui risultati sono comunicati per via gerarchica agli interessati ed inseriti nelle loro carte personali, dovendo costituire, anche essi, elementi per i giudizi di promovibilità.

Art. 49.

Per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità a scelta ed a scelta assoluta e per il passaggio da una ad altra categoria si pronunciano successivamente un giudizio di primo grado ed un giudizio di secondo grado.

Art. 50.

Il giudizio di primo grado è dato dalle autorità gerarchiche, le quali, senza riunirsi in commissione, si pronunciano successivamente a cominciare da quella meno elevata in grado.

In base alla determinazione di cui all'art. 44 e nell'epoca indicata, il superiore in grado, alle cui dipendenze dirette trovasi l'ufficiale da scrutinare, compila uno specchio di proposta di avanzamento nel quale, tenute presenti le di lui condizioni fisiche, le qualità intellettuali e di carattere, il modo con cui disimpegna le funzioni del proprio grado, e le prescrizioni di cui all'art. 2 della presente legge, esprime il giudizio esplicito se l'ufficiale sia idoneo, oppure non idoneo, all'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta a seconda dei casi, ed, eventualmente, al passaggio di categoria.

Il giudizio di non idoneità dovrà essere motivato.

Art. 51.

Gli specchi di proposta di cui all'articolo precedente sono trasmessi per via gerarchica al Ministero dell'aeronautica.

Le autorità gerarchiche superiori, ognuna a sua volta, basandosi sui precedenti dell'ufficiale da giudicare, sulla conoscenza personale di esso ed anche sulle informazioni che ritenessero di dover assumere sul di lui conto, esprimono il loro giudizio esplicito sulla idoneità o non idoneità del giudicando all'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta a seconda dei casi, ed, eventualmente, al passaggio di categoria.

I giudizi di non idoneità dovranno essere motivati.

Art. 52.

L'esito del giudizio di primo grado risulta dal complesso dei vari giudizi espressi dal proponente e dalle autorità gerarchiche superiori.

L'ufficiale è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza assoluta dei giudizi.

A parità di giudizi favorevoli e contrari, l'ufficiale è dichiarato non idoneo.

Art. 53.

Qualora l'ufficiale da giudicare non dipenda direttamente da autorità aeronautiche, le autorità che dovranno concorrere alla formazione del giudizio di primo grado saranno determinate dal Ministro per l'aeronautica.

Art. 54.

Il giudizio di secondo grado è dato da una Commissione superiore di avanzamento, i cui membri devono riunirsi per discutere e per decidere.

La Commissione superiore di avanzamento è composta:

a) dal capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, presidente;

b) dai comandanti di zona aerea territoriale;

c) dal tenente generale e dal generale del genio aeronautico, o dal generale commissario e dal colonnello commissario più anziano, rispettivamente se e quando si debbano giudicare ufficiali di detti corpi, e si tratti di ufficiali meno elevati in grado;

d) dal direttore generale del personale militare, purchè gli ufficiali da giudicare siano di lui meno elevati in grado.

In assenza del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica funge da presidente l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano.

Art. 55.

Le deliberazioni della Commissione superiore di avanzamento sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti trascurandosi nel computo l'eventuale frazione.

La Commissione superiore d'avanzamento delibera in base ai precedenti dell'ufficiale da giudicare, alla conoscenza personale di esso, tenendo presente il giudizio di primo grado.

Il presidente ha facoltà di far intervenire in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.

La votazione per la idoneità o non idoneità dei candidati all'avanzamento ed al passaggio di categoria in seno alla Commissione superiore avviene, dopo discussione, con voto palese.

Il candidato è dichiarato idoneo solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti l'ufficiale è dichiarato non idoneo.

Art. 56.

La Commissione superiore d'avanzamento è chiamata anche a dare il proprio parere sulle proposte di nomina in servizio permanente o di promozione per merito straordinario. Tale parere sarà considerato favorevole solo se dato ad unanimità di voti.

Art. 57.

Delle proprie deliberazioni la Commissione superiore di avanzamento redige apposito verbale, nel quale sarà per ciascun ufficiale riportato il giudizio in merito all'avanzamento ed al passaggio di categoria, specificando per i non idonei ad anzianità od a scelta assoluta il motivo della pronunziata inidoneità e per quelli non giudicati il motivo della sospensione del giudizio.

Per quei gradi nei quali l'avanzamento può aver luogo sia ad anzianità che a scelta, il giudizio di non idoneità all'avanzamento a scelta non sarà motivato.

Art. 58.

L'ufficiale è riconosciuto idoneo all'avanzamento od al passaggio di categoria quando risultino favorevoli i giudizi di primo e di secondo grado.

In caso di discrepanza fra i detti due giudizi, il giudizio definitivo spetta al Ministro.

Art. 59.

Eccetto che per l'avanzamento ai vari gradi di generale, quando per speciali circostanze qualche autorità gerarchica oppure la Commissione superiore d'avanzamento non sia in grado di pronunciarsi per mancanza di sicuri elementi di giudizio, si esprime giudizio sospensivo. Analogo giudizio dovrà esprimersi per gli ufficiali di qualsiasi grado, i quali siano sottoposti a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare.

In ogni caso dovrà essere chiaramente specificato il motivo della sospensione del giudizio.

Nel giudizio di primo grado l'eventuale giudizio sospensivo di una o più autorità gerarchiche sarà considerato come prevalente sugli altri solo quando esso, ove fosse stato favorevole o sfavorevole, avrebbe potuto influire sul computo complessivo dei voti, di cui all'art. 52.

Art. 60.

Per gli ufficiali per i quali sia stato emesso un giudizio sospensivo, dovrà procedersi ad un nuovo accertamento della loro idoneità o meno all'avanzamento, prima della formazione di nuovi quadri, quando si preveda possa loro spettare il turno della effettiva promozione o subito dopo definita la posizione penale o disciplinare, valendosi anche dei soli elementi risultanti dalle carte personali.

Art. 61.

Gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego non sono scrutinati agli effetti dell'avanzamento, non potendo essi durante tale posizione conseguire la promozione.

Art. 62.

Gli ufficiali che, per essersi trovati in disponibilità, in aspettativa, o sospesi dall'impiego o per altre circostanze speciali, non siano stati a suo tempo giudicati per l'avanzamento e dei quali, per la sede di anzianità, venga a verificarsi o si sia già verificato il turno di promovibilità, potranno essere scrutinati anche prima che siano compilati nuovi quadri di avanzamento e dopo il loro richiamo in servizio effettivo, dalla quale data soltanto concorreranno a coprire le vacanze organiche, salvo il disposto dell'art. 34.

CAPO III.

Dei quadri di avanzamento e delle promozioni.

Art. 63.

Sulla base dei giudizi di primo e secondo grado e delle decisioni del Ministro, saranno compilati i quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta seguendo l'ordine di ruolo.

I quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno invece compilati secondo l'ordine di promovibilità, stabilito, fra gli idonei, dalla Commissione superiore di avanzamento.

Le promozioni ai vari gradi verranno effettuate, durante l'anno cui i quadri di avanzamento si riferiscono, seguendo l'ordine di inscrizione sui quadri stessi.

Nei casi previsti dagli articoli 34 e 60, la Commissione superiore, qualora trattisi dell'avanzamento ai vari gradi di generale, dovrà, dopo il giudizio di promovibilità, determinare la sede di anzianità che, a suo avviso, avrebbe potuto spettare al promovendo qualora il giudizio fosse stato tempestivamente emesso.

Art. 64.

Agli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento, nonchè a quelli dichiarati non idonei o nei cui riguardi venga pronunciato giudizio sospensivo, viene data dal Ministero comunicazione dei giudizi che li riguardano e della relativa motivazione.

Il Ministero inoltre pubblicherà nei suoi atti ufficiali i nomi dei promovibili a scelta assoluta nell'ordine di cui all'art. 63.

Art. 65.

Le promozioni degli ufficiali idonei all'avanzamento potranno essere effettuate con anzianità corrispondente alla data in cui si è verificata la vacanza nel grado superiore con la proporzione di cui alla presente legge, ed in ogni caso con una anzianità non posteriore all'ultimo giorno del trimestre solare in cui la vacanza utile alla promozione ebbe a verificarsi.

CAPO IV.

Della cancellazione dai quadri di avanzamento e della sospensione della promovibilità.

Art. 66.

Quando un ufficiale già inscritto sul quadro di avanzamento venga a perdere per motivi fisici, intellettuali, o di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, si procede, con le stesse modalità previste per i giudizi di avanzamento, alla di lui cancellazione dal quadro in vigore.

La proposta per tale cancellazione può essere promossa in qualunque momento dell'anno da una qualsiasi delle autorità aeronautiche, la quale segnala al superiore immediato e diretto dell'ufficiale le deficienze in esso riscontrate durante le relazioni di comando, od in altra qualsiasi occasione, invitandolo a riprenderlo in esame per l'avanzamento e notificando al Ministero la sopravvenuta circostanza.

Art. 67.

Con la notificazione di cui all'articolo precedente rimane sospeso per l'ufficiale qualsiasi diritto alla eventuale promozione fino a quando la sua posizione non sia stata definita.

Nel caso che la nuova procedura iniziata si risolva in un giudizio di non idoneità all'avanzamento, l'ufficiale verrà cancellato dal relativo quadro. Nel caso invece che essa si risolva in senso favorevole all'ufficiale, questi, ove gli spetti, sarà promosso e riprenderà nel ruolo la data e la sede di anzianità che gli sarebbe stata assegnata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

Art. 68.

Rimane sospesa l'inscrizione sul quadro d'avanzamento per l'ufficiale a carico del quale siano stati disposti regolari accertamenti di carattere sanitario, ovvero inchiesta disciplinare, che possano condurre a provvedimenti di stato. La eventuale promozione, da effettuarsi successivamente, dovrà essere sempre preceduta da un nuovo giudizio sulla idoneità all'avanzamento e, per la promozione ai vari gradi di generale, da una nuova determinazione della sede di inscrizione nel quadro d'avanzamento.

TITOLO V.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 69.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio permanente e cioè:

1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali di ausiliaria;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali di riserva.

Art. 70.

Gli ufficiali di complemento, prosciolti da ogni obbligo di servizio militare per aver raggiunto i limiti di età stabiliti per il rispettivo grado o corpo, sono inscritti, a loro domanda, nei quadri onorari della Regia aeronautica e vi rimangono fino al compimento dell'età prescritta per la cessazione dall'appartenenza degli ufficiali alla categoria di riserva.

Essi, ove lo richiedano, potranno essere inscritti con il loro grado ed anzianità nella riserva.

Art. 71.

Gli ufficiali in congedo della Regia aeronautica, nonchè gli appartenenti ai quadri onorari, sono inscritti in altrettanti separati ruoli di anzianità a seconda dell'arma o corpo e categoria cui appartengono, conformemente a quanto è disposto per gli ufficiali in servizio permanente.

Al ruolo combattente dell'arma aeronautica è però aggiunta per gli ufficiali in congedo la categoria degli ufficiali osservatori dall'aeroplano e dall'idrovolante.

Capo II.

Della nomina e dell'avanzamento degli ufficiali in congedo.

Art. 72.

Il criterio fondamentale di cui agli articoli 1 e 2 è applicato anche per gli ufficiali in congedo.

Art. 73.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, oltre alle condizioni di cui all'art. 4 della legge sullo stato degli ufficiali è necessario soddisfare ad una delle condizioni seguenti:

1° aver compiuto come militare di truppa e con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento e, quando richiesti, aver conseguito i relativi brevetti aeronautici;

2° aver superato il secondo anno di corso della Regia accademia aeronautica e conseguito almeno il brevetto di osservatore dall'aeroplano;

3° se sottufficiali congedati, aver prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento.

Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento non dovranno inoltre aver superato, all'atto della nomina stessa, una età tale che non consenta ad essi una permanenza nella categoria di complemento di almeno dieci anni.

Art. 74.

Gli ufficiali di complemento possono inoltre essere tratti:

a) mediante inscrizione d'ufficio, col loro grado ed anzianità, dagli ufficiali dispensati dal servizio permanente;

b) a domanda, con il loro grado ed anzianità e previo il *nulla osta* dei rispettivi Ministeri, dagli ufficiali di complemento del Regio esercito e della Regia marina provvisti di brevetto aeronautico, o che per i servizi già prestati o per il possesso di particolari titoli di studio diano affidamento di poter essere elementi utili per la Regia aeronautica;

c) con grado non superiore a quello di maggiore, dai cittadini italiani che abbiano compiuto particolari studi od acquistato speciali benemerenze nel campo aeronautico. Il grado da conferirsi sarà determinato dalla Commissione superiore di avanzamento.

Art. 75.

A parità di grado e di anzianità gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti in ruolo prima di ogni altro.

A parità di grado ed anzianità, gli ufficiali di complemento trasferiti dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina sono inscritti subito dopo gli ufficiali della medesima anzianità nominati direttamente dalla Regia aeronautica ed intercalati alternativamente secondo la precedenza delle armi e corpi della rispettiva provenienza, nell'ordine di successione medesima a quello tenuto nel primitivo ruolo di appartenenza.

Art. 76.

Le disposizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 74 e del successivo art. 75 si applicano anche per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina delle categorie di ausiliaria e della riserva, limitatamente per quest'ultima agli ufficiali provenienti dal servizio permanente e provvisti di pensione vitalizia a carico dello Stato.

Art. 77.

Gli ufficiali del congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo combattente dell'arma aeronautica, i quali per motivi fisici abbiano perduto in modo permanente le qualità necessarie al servizio di volo o che si presuma abbiano perduto tali qualità per non avere preso parte per tre anni consecutivi alle annuali esercitazioni di allenamento, potranno essere trasferiti col loro grado ed anzianità nella categoria ufficiali di aeroporto.

Art. 78.

L'avanzamento ha luogo normalmente per anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuati per quelli del congedo provvisorio i quali in tempo di pace non possono conseguire promozioni.

Non si fa luogo in alcun caso ad avanzamento per gli ufficiali inscritti nei quadri onorari.

Art. 79.

Eccezionalmente, ed a seconda di particolari necessità, agli ufficiali di complemento potrà essere consentito anche l'avanzamento a scelta per titoli o per esami, con norme da determinarsi dal Ministro per l'aeronautica.

Art. 80.

L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità stabiliti.

L'ufficiale che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere ammesso a concorrere per tale avanzamento, a domanda, un'altra sola volta.

Art. 81.

Gli ufficiali di complemento riconosciuti idonei all'avanzamento a scelta saranno promossi nella proporzione di uno a scelta ed uno ad anzianità in ciascun ruolo e nella rispettiva categoria.

Art. 82.

Nessun ufficiale in congedo può conseguire avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali idonei, per il medesimo titolo, del servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa arma, corpo, ruolo e categoria.

A tale effetto per gli ufficiali in congedo della categoria osservatori si farà riferimento agli ufficiali della categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile.

Art. 83.

La permanenza minima nel grado necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni nel grado di sottotenente;
di 5 anni nel grado di tenente;
di 6 anni nel grado di capitano;
di 3 anni in ciascuno dei gradi superiori.

Art. 84.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi in tempo di pace fino al grado di tenente colonnello.

Gli ufficiali in ausiliaria o della riserva possono ottenere, in tempo di pace, la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono nella precedente categoria.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o della medaglia militare aeronautica ovvero che abbiano preso parte alle guerre nazionali o coloniali o che abbiano ottenute ricompense al valor militare possono ottenere due promozioni.

In ogni caso a nessun ufficiale in congedo può essere conferito un grado superiore a quello cui possono pervenire gli ufficiali del servizio permanente dei corrispondenti ruoli.

Art. 85.

Per quanto ha riferimento all'accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in congedo, per la loro inscrizione nei quadri, per la cancellazione, per la sospensione del giudizio e della promovibilità e per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono le norme riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

Il Ministro per l'aeronautica determinerà le autorità che dovranno concorrere alla compilazione della proposta di avanzamento per gli ufficiali che non siano nè in servizio temporaneo nè alle dipendenze di autorità aeronautiche.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 86.

In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli promozioni straordinarie per merito di guerra.

Qualunque militare di truppa può essere nominato per merito di guerra sottotenente, sia in servizio permanente che di complemento a seconda che trattisi di militare di carriera o di semplice vincolato ad obblighi di servizio militare.

L'anzianità nel nuovo grado sarà stabilita in corrispondenza della data del fatto d'arme che ha dato titolo alla promozione, o dell'ultimo fatto d'arme quando si tratti di un complesso di meriti manifestatisi in più azioni di guerra.

Qualunque subalterno di complemento può essere per lo stesso titolo nominato in servizio permanente. L'anzianità di grado sarà stabilita in base al servizio effettivamente prestato nel grado di sottotenente o di tenente a seconda del grado con cui la nomina ha luogo; ma essa, agli effetti dell'ulteriore avanzamento, non può essere operativa se non dal giorno in cui si verificò il fatto d'arme dal quale scaturì il titolo alla nomina.

Art. 87.

In tempo di guerra le promozioni possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami o corsi di cultura prescritti, ed indipendentemente dai periodi minimi di permanenza nel grado e nei reparti di impiego stabiliti dalla presente legge.

Art. 88.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra e che abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso reparti operanti in zona di operazioni, l'avanzamento può essere consentito promiscuamente con gli ufficiali del servizio permanente dello stesso ruolo, grado ed anzianità purchè si trovino sempre a prestar servizio presso i reparti suddetti e negli stessi possano essere impiegati col nuovo grado.

Art. 89.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con decreto Reale, saranno stabilite le modalità da seguire in tempo di guerra per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a qualsiasi titolo.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE.

Art. 90.

Per la dichiarazione di non idoneità agli uffici del grado si osserveranno le stesse norme previste per la cancellazione dai quadri di avanzamento, salvo che si tratti di inidoneità derivante da motivi fisici, nel quale caso il giudizio è rimesso esclusivamente alle competenti autorità sanitarie.

Art. 91.

In deroga a quanto è disposto dall'art. 8 e fino a tutto l'anno 1928, gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento potranno essere nominati sottotenenti in servizio permanente ancorchè siano provvisti del solo brevetto di osservatore.

Essi, come pure gli attuali ufficiali del ruolo combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore, saranno assegnati alla categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante.

Art. 92.

Il limite di età per la nomina in servizio permanente degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica am-

messi ai corsi d'integrazione di cui all'art. 8, n. 2, è elevato a 32 anni fino a tutto l'anno 1930.

Fino allo stesso anno il Ministero ha la facoltà di ammettere a detti corsi ufficiali di complemento, già ammogliati alla data del 1° gennaio 1927, senza obbligo di costituzione di dote di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399, sempre quando detti ufficiali siano in servizio temporaneo presso la Regia aeronautica dalla data predetta.

Nulla è innovato alle condizioni stabilite per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, da effettuare sulla base di reclutamenti straordinari già indetti anteccdentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 93.

Le disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge sono applicabili anche agli allievi del 3° corso normale della Regia accademia aeronautica nominati sottotenenti in servizio permanente nell'anno 1926, in conformità delle quali sarà pertanto stabilita la loro anzianità di grado assoluta e relativa.

Art. 94.

Sono esonerati dall'obbligo di frequentare e superare il corso superiore aeronautico ed il corso di costruzioni aeronautiche di cui all'art. 27 gli ufficiali inferiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica che, a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e successive aggiunte e modificazioni, abbiano anzianità di servizio permanente anteriore al 15 maggio 1918; e gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di capitano o, se tenenti, abbiano anzianità di grado anteriore al 1° febbraio 1925.

Art. 95.

Durante la fase di sviluppo dei ruoli della Regia aeronautica, il computo di cui agli articoli 28 e 30 sarà effettuato, anzichè sul ruolo organico in vigore per i vari gradi, sul ruolo effettivamente coperto in ogni grado al 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferiscono i quadri di avanzamento. Tale ruolo risulta dall'annuario ufficiale della Regia aeronautica.

Art. 96.

All'ufficiale dell'arma aeronautica, che all'atto della entrata in vigore della presente legge abbia compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra o che abbia già iniziato i corsi medesimi e li compia in seguito con esito favorevole, sarà concesso un beneficio di anzianità, con spostamento di posti nel ruolo, pari ad un ventesimo dell'organico in vigore per il grado rivestito all'atto del compimento dei corsi. Se nell'effettuare tale spostamento si dovesse passare ad un grado superiore, l'ufficiale sarà arrestato alla testa del ruolo del proprio grado ed assumerà l'anzianità di grado dell'ufficiale che lo segue immediatamente nel ruolo ed, eventualmente, anzianità di servizio permanente pari a quella dell'ufficiale ultimo inscritto nel ruolo del grado superiore.

Art. 97.

Fino a tutto l'anno 1927, il Ministro dell'aeronautica ha facoltà di far luogo a promozioni in tutti i gradi delle armi e corpi della Regia aeronautica prescindendo dalla condizione della permanenza minima richiesta per i singoli gradi.

La permanenza minima presso i reparti di impiego richiesta per l'avanzamento potrà essere ridotta:

a) ad un quarto fino a tutto l'anno 1927;
b) ad una metà fino a tutto l'anno 1928;
c) a tre quarti fino a tutto l'anno 1929.

Art. 98.

Fino a tutto l'anno 1930 i posti previsti dagli organici saranno coperti gradualmente secondo le deliberazioni del Ministro dell'aeronautica in relazione alle esigenze del servizio ed alla disponibilità di tutti i mezzi necessari per la costituzione ed il funzionamento dei vari reparti.

Art. 99.

Gli ufficiali inferiori dell'arma aeronautica muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finchè perduri tale condizione, conseguire avanzamento oltre il grado di capitano, e sono esclusi dall'avanzamento a scelta al grado predetto.

Essi, qualora non conseguano altro brevetto aeronautico, potranno chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto, come pure potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza, ancorchè sia trascorso il termine normale previsto dall'articolo 55 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, purchè in tale ultimo caso ne facciano domanda non più tardi di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si renderà vacante.

Art. 100.

Gli ufficiali inferiori di cui al primo comma dell'articolo precedente che non abbiano potuto, per cause di servizio debitamente riconosciute dalla Commissione superiore di avanzamento, effettuare tempestivamente l'istruzione di pilotaggio per conseguire il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante o di ufficiale di bordo o pilota di dirigibile e per i quali, data la loro sede nel ruolo, si sarebbe verificato il turno di promovibilità ed anzianità al grado superiore, saranno promossi, non appena possibile e semprechè riconosciuti idonei a tale grado, allorquando avranno conseguito il suindicato brevetto e riprenderanno nel ruolo la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe loro spettata qualora fossero stati promossi a loro turno.

La presente norma si applica anche nel caso degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile che non abbiano potuto per cause di servizio, come sopra riconosciute, compiere tempestivamente l'istruzione di pilotaggio per conseguire il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante.

Art. 101.

Gli attuali ufficiali superiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finchè perduri tale condizione, conseguire ulteriore avanzamento. Ad essi sarà applicato il disposto dell'articolo precedente, purchè si muniscano del brevetto di pilota militare di aeroplano entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il predetto termine, essi potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito

o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza ancorchè sia trascorso il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni per far uso in via normale di tale facoltà. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si renderà vacante.

A loro domanda potranno essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.

Art. 102.

Gli ufficiali muniti del solo brevetto da osservatore, che, pur conservando l'attitudine al servizio da osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno, se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado attualmente rivestito.

Essi potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.

Art. 103.

Tutti gli ufficiali muniti del solo brevetto di osservatore saranno considerati appartenenti alla categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante.

Art. 104.

Fino a quando i posti degli organici definitivi previsti dalla legge di ordinamento per i generali di squadra aerea non siano stati tutti ricoperti, il giudizio in merito all'avanzamento al grado suddetto e a quello di divisione aerea potrà essere pronunziato da una unica Commissione da determinarsi dal Ministro per l'aeronautica di volta in volta.

Tale Commissione determinerà altresì l'ordine di promovibilità degli idonei.

Art. 105.

Nulla è innovato a quanto dispone il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e successive aggiunte e modificazioni, circa gli effetti dell'anzianità di servizio permanente nei confronti degli ufficiali che si trovino attualmente nei ruoli della Regia aeronautica e per quelli che potranno esservi successivamente ammessi ed inquadrati sulla base della detta anzianità di servizio permanente.

Art. 106.

Agli esami per l'avanzamento a scelta che saranno indetti per la prima volta in base alle norme della presente legge potranno eccezionalmente essere ammessi, in deroga all'articolo 45, i capitani del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico ed i capitani del ruolo di commissariato del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica, i quali siano stati reclutati col primo bando di concorso, anche se non rientrino nella prima metà del ruolo organico.

Quelli di detti ufficiali che saranno riconosciuti idonei all'avanzamento a scelta potranno altresì essere promossi al grado superiore, sempre nella proporzione massima stabilita dalla presente legge, nell'ordine di inscrizione sul quadro di avanzamento a scelta, anche se non rientrino nella aliquota fissata dall'art. 30.

Art. 107.

La norma di cui all'ultimo capoverso dell'art. 86 è applicabile anche agli ufficiali di complemento della Regia aeronautica nominati in servizio permanente per merito di guerra antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 108.

Il Ministro dell'aeronautica potrà emanare speciali norme esecutive per l'applicazione della presente legge, fino a quando non sarà stato pubblicato il relativo regolamento.

Art. 109.

Tutte le disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1285.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 956.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, che sopprime le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità fra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, che sopprime le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1286.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 957.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente l'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente l'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1287.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 958.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri enti delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri enti delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1288.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 959.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1289.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 960.

Conversione in legge del R. decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del Parco monumentale « Real Favorita » di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del Parco monumentale « Real Favorita » di Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1290.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 962.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1291.**

LEGGE 9 giugno 1927, n. 961.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburattamento delle farine per la panificazione e per i dolciumi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburattamento delle farine per la panificazione e per i dolciumi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1292.**

LEGGE 2 giugno 1927, n. 979.

Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati industriali danneggiati o distrutti nel comune di Palermo dalla alluvione del 26 ottobre 1925 possono essere concessi mutui di favore per un ammontare complessivo non eccedente le L. 500,000, ai quali saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Tali mutui, oltre che dagli Istituti indicati in detto articolo 2, potranno essere anche concessi dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Art. 2.

E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi finanziari 1925-26 e seguenti della somma occorrente per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1293.**

LEGGE 16 giugno 1927, n. 980.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1294.**

LEGGE 9 giugno 1927, n. 981.

Conversione in legge del R. decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1295.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 986.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1296.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 992.

Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1927 a ciascuna delle nipoti di Alessandro Manzoni, signore Lucia Manzoni vedova Fumagalli e Bianca Manzoni vedova Fregonara, è conferita, oltre agli assegni di cui sono eventualmente già provviste, la pensione annua vitalizia di L. 3000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1297.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 993.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a banche operanti fuori del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo all'emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a banche operanti fuori del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1298.

LEGGE 6 gennaio 1927, n. 994.

Conversione in legge del R. decreto 7 marzo 1926, numero 550, col quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 50,000,000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 marzo 1926, n. 550, col quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50,000,000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità nell'Isola di Rodi, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in dieci rate uguali in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1934-35.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1299.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1037.

Varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO PRIMO.

Agli articoli 2, 3, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dai Regi decreti-legge 7 marzo 1920, n. 351, 10 febbraio 1921, n. 125, 11 gennaio 1923, n. 10, e 31 ottobre 1923, n. 2606, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione, che abbiano compiuto con successo il relativo corso, e fra i caporali e caporali maggiori alle armi che abbiano superato apposito esame teorico-pratico.

Gli allievi ammessi nei reparti di istruzione assumono la ferma di due anni. I caporali e caporali maggiori alle armi assumono egualmente la ferma di due anni, nella quale viene calcolato il servizio già prestato.

L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a dieci mesi, salvo per i militari che seguono corsi allievi ufficiali di complemento i quali possono essere nominati sergenti anche prima di tale termine.

Art. 3. — Ultimata la ferma di due anni di cui all'articolo precedente, i sergenti possono essere ammessi ad una prima rafferma di un anno.

Compiuta questa prima rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio sono promossi sergenti maggiori senza limite di posti e assumono una seconda rafferma di due anni. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati.

Compiuta questa seconda rafferma, i sergenti maggiori che ne fanno domanda e che ne siano giudicati meritevoli sono ammessi alla carriera continuativa nei modi stabiliti dal regolamento.

I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purchè non siano trascorsi quattro anni dal loro congedamento. I sergenti e i sergenti maggiori riammessi in servizio assumono rispettivamente la rafferma di un anno o quella di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, sempre quando non l'abbiano assunta nell'uno o nell'altro grado prima di essere congedati.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento sono promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e possono conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 12. — Al compimento della ferma di due anni, di cui all'art. 2, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000, purchè abbia almeno dodici mesi di servizio in tale grado. In caso contrario egli acquista diritto al premio soltanto al compimento di detto periodo minimo di servizio, e da questo termine decorre la prima rafferma di un anno, alla quale venisse successivamente ammesso.

Al compimento della rafferma di un anno, di cui all'articolo 3, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000.

Al compimento della rafferma di due anni, di cui all'articolo 3, il sergente maggiore acquista diritto ad un premio di lire 2000.

La successiva permanenza alle armi non dà diritto ad alcun premio.

Il premio viene pagato al momento in cui si matura il relativo diritto.

Art. 13. — Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione, salvo che sia intervenuta prescrizione.

I sergenti e i sergenti maggiori, salva l'eccezione di cui al seguente art. 14, congedati o dispensati dal servizio prima del compimento della ferma o delle due rafferme, non hanno diritto al relativo premio, nè ad alcuna quota di esso.

Art. 14. — I sergenti maggiori possono chiedere, non prima però del compimento del primo anno della seconda rafferma, di esserne prosciolti. Il Ministro della guerra può, a suo insindacabile giudizio, concedere il proscioglimento per giustificate ragioni. In tal caso verrà corrisposta al sergente maggiore prosciolto un'aliquota del relativo premio eguale ad un ventiquattresimo per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio della rafferma stessa.

In caso di riforma avvenuta durante il corso della ferma di due anni, è concessa al sergente un'aliquota del relativo premio proporzionale al numero dei mesi di servizio prestati col vincolo della ferma stessa. Qualora la riforma sia pronunciata durante il corso della prima o della seconda rafferma spetta al sergente o al sergente maggiore un dodicesimo o ventiquattresimo del relativo premio per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio rispettivamente della prima o della seconda rafferma.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni è computata per mese intero.

Art. 15. — In caso di morte del sergente o del sergente maggiore spettano agli eredi i premi a cui i sottufficiali avessero diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente.

Art. 17. — Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo il sottufficiale può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole dalla commissione d'avanzamento del corpo, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.

Similmente dopo aver compiuto il quindicesimo anno di servizio e fino a tutto il diciassettesimo il sottufficiale dei carabinieri Reali può fare domanda d'impiego civile ed acquista diritto ad ottenerlo con le norme stabilite per gli altri sottufficiali.

La graduatoria in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.

I sottufficiali riconosciuti meno atti al servizio nell'esercito e giudicati nello stesso tempo non idonei all'impiego civile sono dispensati dal servizio o collocati a riposo d'autorità.

Art. 19. — Gli impieghi, ai quali i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'Arma dei CC. RR.) possono aspirare secondo l'art. 17, sono i seguenti:

a) nelle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, l'impiego di assistente del genio (gruppo *C*);

b) nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello Stato, tranne che in quelle della marina e dell'aeronautica, un terzo di tutti gli impieghi del gruppo *C*, attuali e futuri, nel grado di applicato od equiparato.

Nei provvedimenti di nomina ad impiego, di cui alla lettera *b*), i sottufficiali saranno intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altre provenienze promossi o nominati al grado dodicesimo.

Per l'impiego di assistente del genio, ove mancassero aspiranti fra i sottufficiali, i relativi posti saranno conferiti mediante pubblico concorso.

Degli impieghi contemplati nel presente articolo al capoverso *b*) una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con 12 o più anni di servizio nei corpi della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano diritto ad impiego civile. All'assegnazione di tali impieghi provvede il Ministero della guerra.

ARTICOLO SECONDO.

Al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dai Regi decreti-legge 7 marzo 1920, n. 351, 10 febbraio 1921, n. 125, 11 gennaio 1923, n. 10, e 31 ottobre 1923, n. 2606, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 44. — I sergenti, i sergenti maggiori e i marescialli ordinari sono adibiti al servizio presso le truppe, secondo le norme che verranno fissate dal regolamento.

I soli marescialli capi e i marescialli maggiori possono essere impiegati anche negli uffici e nelle cariche speciali presso i corpi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. Tuttavia alle cariche di carattere professionale, che saranno specificate dal regolamento, possono essere assegnati anche sottufficiali dei gradi inferiori.

Il tempo eventualmente trascorso dai sergenti, sergenti maggiori e marescialli ordinari negli uffici o nelle cariche speciali presso i corpi non viene calcolato come utile pel compimento dei periodi di anzianità di servizio o di grado richiesti per la promozione al grado superiore, salvo l'eccezione di cui al capoverso precedente per i sottufficiali che coprono cariche di carattere professionale.

Art. 45. — I marescialli ordinari (esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR.), che abbiano almeno due anni di anzianità, e che siano in possesso di determinati requisiti, indicati dal regolamento, possono essere nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dopo aver frequentato con successo, previo esame di concorso per l'ammissione, uno speciale corso d'istruzione non inferiore ad un anno presso una scuola militare.

L'esame di concorso non potrà esser ripetuto che una sola volta.

Il numero di sottufficiali da ammettere a tale corso è compreso nelle aliquote devolute ai sottufficiali di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144.

Art. 46. — I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR. e delle Regie truppe coloniali, sono stabiliti come appresso:

Sergenti (esclusi gli allievi ufficiali) e sergenti maggiori	7600
Marescialli ordinari	2728
Marescialli capi	
Marescialli maggiori	

Il numero dei sergenti e dei sergenti maggiori deve intendersi come forza media presente durante ogni esercizio finanziario.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro della guerra, la forza organica dei sottufficiali sarà ripartita fra le varie armi e servizi del Regio esercito.

Art. 47. — E' istituita per i sottufficiali (esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR.) la posizione di servizio sedentario, la quale comprende:

a) tutte le cariche e destinazioni speciali, presso o fuori dei corpi, che saranno determinate dal regolamento;

b) tutti gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni ed i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

Art. 48. — Il Ministro della guerra ha facoltà di trasferire nella posizione di servizio sedentario, nei limiti dei posti disponibili, i sottufficiali che abbiano compiuto venti anni di servizio, che siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

E' altresì in facoltà del Ministero stesso di collocare, in via eccezionale, nella posizione di servizio sedentario quei sottufficiali che non fossero più giudicati idonei a prestar servizio presso le truppe, anche prima del ventesimo anno di servizio, purchè abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio.

Possono infine essere trasferiti, dietro loro domanda, nella posizione di servizio sedentario e nei limiti dei posti disponibili, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio, purchè siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

I requisiti, le condizioni e le modalità per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 49. — I sottufficiali che, al compimento del ventesimo anno di servizio, non siano stati giudicati meritevoli di trasferimento nella posizione di servizio sedentario, sono collocati a riposo.

Art. 50. — I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado.

Il numero dei sottufficiali in tale posizione al 1° luglio 1927 è fissato in 3220, in più di quello stabilito dall'art. 46. Tale numero sarà aumentato:

1° in relazione ai posti che risulteranno vacanti alla data predetta ed agli altri che si renderanno vacanti dopo la data stessa negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine nei magazzini militari, riservati in base alle disposizioni vigenti anteriormente al presente decreto ai sottufficiali del Regio esercito;

2° in relazione alle vacanze che si verificheranno, sino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facoltà consentita al Ministro della guerra col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606. Dopo il 30 giugno 1932 i posti così aumentati saranno portati in deduzione nella misura di cinquanta per ogni esercizio finanziario;

3° in relazione ai posti che i marescialli saranno chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facoltà consentita dall'art. 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 51. — Il maresciallo che, avendo compiuto il dodicesimo anno di servizio (od il quindicesimo, se dell'Arma dei CC. RR.), abbia maturato le condizioni per poter aspirare all'impiego civile, può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia.

L'aspettativa per infermità può essere disposta, anche di ufficio, su proposta della competente autorità militare e sulla base di prove dalla medesima raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Art. 52. — Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato interamente per gli eventuali avanzamenti di grado e agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. Il maresciallo che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Agli effetti del computo del servizio utile pel conseguimento della pensione, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per metà. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

Art. 53. — L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda in base a certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato.

L'amministrazione militare può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico militare.

Il comandante di corpo o il capo di ufficio, che proponga il collocamento in aspettativa per infermità di un maresciallo, deve farne motivata relazione da inviarsi al Ministero pel tramite e col parere delle superiori autorità gerarchiche.

Il Ministro, prima di decidere in merito al collocamento in aspettativa per infermità, deve trasmettere gli atti relativi al Collegio medico-legale per il parere definitivo.

Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda, sia d'autorità.

Art. 54. — L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni di un quinquennio.

Art. 55. — Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 54, il maresciallo che, per menomate condizioni fisiche, non sia ritenuto più idoneo ad un utile servizio militare, è dispensato dal servizio, salvo nell'interessato il diritto al trattamento di riforma o di quiescenza che possa spettargli, ed a meno che l'amministrazione militare — ricorrendone le condizioni — non intenda valersi della facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 48, per il trasferimento d'autorità del sottufficiale nella posizione di servizio sedentario.

Peraltro, qualora l'amministrazione non creda di valersi dell'accennata facoltà e non ritenga, d'altronde, opportuno il definitivo allontanamento del sottufficiale dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per l'eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 54, per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando l'amministrazione militare lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al maresciallo che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il maresciallo non è in grado di assumere servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma 1° del presente articolo.

Art. 56. — Al maresciallo in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, ma è sospesa la corresponsione del supplemento di servizio attivo.

L'indennità militare inoltre viene ridotta nella stessa proporzione dello stipendio.

Tale trattamento viene corrisposto tanto se l'infermità provenga, quanto se non provenga da cause di servizio.

Il maresciallo in aspettativa per motivi di famiglia non ha diritto allo stipendio ed alle altre competenze accessorie.

Art. 57. — Nei decreti ministeriali di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno e l'indennità militare spettanti al maresciallo.

Art. 58. — Il maresciallo in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per i sottufficiali in attività di servizio in quanto siano applicabili.

Egli deve comunicare alla competente autorità militare la propria residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 59. — I marescialli che, al compimento del 35° anno di servizio, siano riconosciuti idonei, colle norme da stabilirsi dal regolamento, a continuare nella posizione di servizio sedentario, sono trattenuti in tale posizione sino a quando il loro servizio non sia riconosciuto più utile all'amministrazione militare ed in ogni caso non oltre il 40° anno di servizio od il 60° anno di età. Durante la permanenza in tale posizione è loro concessa a partire dal compimento del 35° anno di servizio una indennità speciale annua di L. 700, computabile agli effetti della pensione.

Quelli che al raggiungimento del 35° anno di servizio non siano riconosciuti idonei a continuare nella posizione di servizio sedentario e coloro che abbiano raggiunto i limiti di servizio o di età fissati nel precedente comma debbono essere collocati a riposo.

Il Ministro della guerra ha però facoltà di collocare a riposo, in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, i marescialli di cui al primo comma del presente articolo,

Art. 60. — I marescialli, che abbiano compiuto quindici anni di servizio, potranno, dopo aver frequentato con buon esito un corso tecnico-amministrativo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad occupare gli impieghi attribuiti agli ufficiali subalterni del corpo di amministrazione, che saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

I marescialli, durante il periodo in cui occupano tali impieghi, sono considerati in soprannumero ai relativi organici, conservando il proprio grado.

Art. 61. — I sergenti maggiori maniscalchi giudicati idonei all'avanzamento sono promossi capi maniscalchi di 3ª classe quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio.

Art. 62. — Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio, i sottufficiali del Regio esercito (esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR.) debbono aver compiuto almeno dieci anni di servizio. Tale condizione non è richiesta per i macchinisti della specialità ferrovieri e lagunari del genio e per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici da designarsi da apposita istruzione.

Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso a tutti i marescialli maggiori senza limitazione di numero.

Per gli altri sottufficiali i permessi potranno essere concessi entro i limiti stabiliti dall'apposita istruzione.

Art. 63. — Il Ministro della guerra ha facoltà, in tempo di mobilitazione, di richiamare i sottufficiali in congedo provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato, purchè siano fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 65° anno di età, anche se la loro classe di leva non sia stata richiamata alle armi.

In caso di gravi contingenze, il Ministro della guerra può richiamare in servizio i detti sottufficiali, previo loro consenso.

Essi saranno preferibilmente impiegati in servizi sedentari.

Potranno ottenere avanzamento ed all'atto del congedo la pensione di cui godevano sarà nuovamente liquidata in relazione al maggiore servizio prestato ed agli assegni percepiti.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 64. — I sergenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano vincolati alla ferma di due anni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, continueranno nella ferma stessa, al termine della quale potranno essere ammessi, in seguito a loro domanda e se giudicati meritevoli, ad una prima rafferma di un anno, secondo le norme stabilite dal presente decreto.

I sergenti che avessero percepito o che percepiranno il premio di L. 1000 previsto dal menzionato decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, pel compimento della ferma di due anni, avranno diritto, al termine della prima rafferma di un anno, cui venissero ammessi, al pagamento del premio di L. 1000 stabilito dall'art. 12 del presente decreto.

I sergenti vincolati alla rafferma di un anno e che continueranno nella rafferma stessa avranno diritto, al compimento dell'anno, al pagamento del premio di L. 1000, invece di quello di L. 500 già stabilito.

Art. 65. — I sergenti maggiori che al momento della entrata in vigore del presente decreto si trovino con tale grado da meno di due anni saranno ammessi, in seguito a loro domanda e se giudicati meritevoli, alla rafferma di due anni di cui al precedente art. 3 con decorrenza dalla data di nomina a sergente maggiore; e al compimento della rafferma stessa percepiranno tanti ventiquattresimi del relativo premio di L. 2000 quanti sono i mesi di servizio che presteranno col vincolo della rafferma a datare dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

I sergenti maggiori che non presentassero domanda di rafferma o non ne fossero riconosciuti meritevoli saranno congedati.

I sergenti maggiori che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto due o più anni di servizio con l'attuale grado saranno ammessi a continuare nella carriera senza obbligo di assumere speciali vincoli di servizio.

Art. 66. — Ai marescialli del Regio esercito (esclusi quelli dei carabinieri Reali), trasferiti nella posizione di servizio sedentario ed aventi famiglia convivente ed a carico, il Ministro della guerra potrà concedere, in caso di cambiamento di sede, un supplemento alle ordinarie indennità di tramutamento non superiore ad una mensilità di stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 67. — La facoltà consentita al Ministro della guerra col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, di riassumere in servizio, in seguito a loro domanda, per adibirli a lavori d'ufficio, i sottufficiali a riposo che non abbiano superato il 60° anno di età, è abrogata.

I sottufficiali già riassunti in base al Regio decreto-legge suindicato, la cui opera fosse riconosciuta ulteriormente necessaria, potranno essere trattenuti fino al 62° anno di età ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1932.

Art. 68. — Gli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*), sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari.

Art. 69. — I sottufficiali in nota per gli impieghi civili di applicato delle amministrazioni militari e di ufficiale d'ordine dei magazzini militari, e quelli che abbiano chiesto tali impieghi a tutto il giorno antecedente a quello dell'andata in vigore del presente decreto, dovranno far pervenire al Ministero della guerra, entro il 30 settembre 1928, una delle seguenti dichiarazioni:

1° se intendano rimanere in nota per gli impieghi chiesti di applicato delle amministrazioni militari o di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;

2° se intendano di rinunciarvi;

3° se, pur rinunciandovi, intendano di essere presi in nota per uno degli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*), del presente decreto.

In quest'ultimo caso, e per i sottufficiali che siano in nota pel solo impiego di ufficiale d'ordine dei magazzini militari, le Commissioni di avanzamento dei Corpi dovranno pronunciarsi sulla loro idoneità agli impieghi predetti.

I sottufficiali che, entro il termine come sopra stabilito, non abbiano fatto pervenire al Ministero della guerra una delle suindicate dichiarazioni agli effetti del conferimento dell'impiego civile, s'intenderà che vi abbiano rinunciato.

Art. 70. — L'attuazione del presente decreto, per quanto riguarda il trasferimento nella posizione di servizio sedentario ed il rinvio ai corpi dei sottufficiali presentemente in servizio, sarà effettuata gradualmente con disposizioni particolari del Ministro della guerra.

Altresì gradualmente, con analoghe disposizioni, saranno raggiunti i ruoli organici dei sottufficiali stabiliti dal presente decreto ed il numero di quelli nella posizione di servizio sedentario.

La presente disposizione cessa di aver vigore col 30 giugno 1928.

Art. 71. — E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, di emanare apposite norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del nuovo regolamento.

Art. 72. — Con decreto del Ministro per le finanze verranno introdotte nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28 le variazioni conseguenti dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 73. — Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, sentito il Consiglio di Stato, il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, con facoltà di coordinare quelle vigenti colle altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari ed integrative.

Art. 74. — Il presente decreto, che entrerà in vigore col 1° luglio 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 148. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1300**.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1025.

Riunione dei comuni di Vilminore ed Oltrepovo in unico Comune denominato « Vilminore di Scalve ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Vedute le deliberazioni 2 dicembre 1926 e 12 febbraio 1927 del podestà di Vilminore, nonchè 13 dicembre 1926 e 18 marzo 1927 del podestà di Oltrepovo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Vilminore ed Oltrepovo sono riuniti in unico comune denominato « Vilminore di Scalve ».

Tale riunione sarà attuata alle condizioni stabilite dai due podestà con le surriferite deliberazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 126. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1301**.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 971.

Approvazione della convenzione aggiuntiva con la Società telefonica delle Venezie riguardante la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona seconda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 506 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società telefonica delle Venezie;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi in data 22 aprile 1927, circa l'opportunità di stipulare una convenzione aggiuntiva con la Società delle Venezie, ai sensi dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva in data 26 maggio 1927 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica delle Venezie dall'altra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 103. — FERRETTI.

N. 28 di repertorio.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1927, addì 26 del mese di maggio (Anno V) alle ore 12.45, in una sala della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, in via del Seminario, avanti a me Santini dott. Mario, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per conto della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sono comparsi:

Da una parte: Il comandante gr. uff. prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il gr. uff. dott. Nicola Muratore, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

e dall'altra parte: i signori cav. conte Uberto Cattaneo, consigliere delegato della Società telefonica delle Venezie, e comm. avv. Salvatore Pugliese, ambedue in rappresentan-

za di detta Società, tutte persone a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali, in presenza dei signori gr. uff. ing. Giacomo Magagnini, direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda medesima, testimoni idonei a forma di legge, hanno stipulato e stipulano quanto segue:

Art. 1.

In base alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, è concesso alla Società telefonica delle Venezie l'esclusivo diritto di impiantare ed esercitare linee interurbane a servizio pubblico colleganti direttamente i capoluoghi di provincia compresi nel territorio della seconda zona telefonica (Tre Venezie) ad eccezione di Trieste, Pola, Fiume, Zara e Trento.

Art. 2.

Alla Società suddetta sono inoltre cedute in proprietà ed esercizio le seguenti linee telefoniche:

1° Venezia-Padova (circuito 7162);
2° Venezia-Vicenza (circuito 7173-*ter*);
3° Venezia-Verona (circuito 7223-*bis*);
4° Venezia-Udine (circuito 7355-*bis*);
5° Padova-Rovigo (circuito 7484-*bis*).

Il valore delle linee telefoniche suddette è fin d'ora stabilito in L. 860,000 e la rata annua da pagare ai sensi dell'art. 8 della convenzione, comprendente la quota di interesse e di ammortamento, è fissata in L. 68,848.

Art. 3.

In corrispettivo della cessione di traffico di cui al precedente art. 1 la Società telefonica delle Venezie corrisponderà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per tutta la durata della concessione, oltre ai canoni ed alle compartecipazioni sul traffico previste dall'art. 37 della convenzione, un compenso annuo di L. 285,000 in quattro rate trimestrali anticipate di L. 71,250 ciascuna.

Art. 4.

Sino a quando la Società telefonica delle Venezie non avrà provveduto a collegare con linee proprie i capoluoghi di provincia attualmente serviti da linee statali che non vengono cedute, l'importo del traffico interprovinciale convogliato su dette linee sarà versato dall'Azienda alla Società, detratto il 25 per cento a compenso del servizio relativo prestato alla Società stessa.

Art. 5.

La Società telefonica delle Venezie si obbliga sin d'ora ad accettare, a richiesta dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in base agli stessi criteri seguiti per la materia che forma oggetto della presente convenzione, la cessione in proprietà e in esercizio delle linee telefoniche colleganti i rimanenti capoluoghi di provincia della zona ora esclusi in forza del precedente articolo 1, con conseguente esclusività del traffico.

Art. 6.

La presente convenzione andrà in vigore col 1° luglio 1927 e la Società telefonica delle Venezie dovrà ottemperare all'obbligo della costruzione degli impianti di cui all'art. 4 non oltre il 31 dicembre 1927, costruendo, però, entro tre mesi, due circuiti Padova-Venezia in sostituzione di quelli non ceduti.

La Società dovrà altresì provvedere entro il 31 dicembre 1930 all'attuazione completa di un programma di sviluppo della rete interprovinciale della zona che verrà presentato all'Azienda per l'esame e l'approvazione, non oltre il 30 giugno corrente anno.

Art. 7.

La Società telefonica delle Venezie applicherà per il traffico tutto di cui alla presente convenzione e che comunque impegni linee interprovinciali della zona, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 1, le tariffe per le conversazioni interurbane fissate per le linee dello Stato.

Art. 8.

La presente convenzione aggiuntiva è soggetta a tutte le norme, clausole, condizioni ed esenzioni contenute nella convenzione principale stipulata fra le parti addì 30 marzo 1925, avente il numero di repertorio 1469, approvata con R. decreto n. 506 del 23 aprile 1925. In conseguenza è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Richiesto, ho ricevuto questo atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti in presenza dei testimoni e dichiarazione fattami da esse che il medesimo è conforme alla volontà espressami, viene esso sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, occupa sette pagine e linee tredici della ottava di due fogli uso bollo.

Giuseppe Pession.
Nicola Muratore fu Dionisio.
Uberto Cattaneo.
Avv. Salvatore Pugliese.
Ing. Giacomo Magagnini, teste.
Giuseppe Capanna, teste.
Mario Santini, ff. notaio.

Numero di pubblicazione 1302.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1032.

Aggregazione dei comuni di Calco e Mondonico a quello di Olgiate Molgora.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Calco e Mondonico sono aggregati a quello di Olgiate Molgora.

Art. 2.

Le condizioni di tale aggregazione saranno determinate dal Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 133. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1303.

REGIO DECRETO 18 giugno 1927, n. 1036.

Trasferimento al bilancio dello Stato delle entrate e spese del soppresso fondo per l'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1927, n. 859;
Visto l'art. 4 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso il bilancio speciale del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1927-28. Le relative entrate e spese sono trasferite, rispettivamente, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei Ministeri degli affari esteri e delle finanze, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità della annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

I proventi e le tasse di qualsiasi natura, le multe, le ammende, i rimborsi ed i concorsi stabiliti dal testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e dalle successive disposizioni, sono devoluti allo Stato. Sono parimenti devolute allo Stato tutte le attività e le passività, patrimoniali e finanziarie, pertinenti al fondo per l'emigrazione, restando contemporaneamente soppresso il conto corrente istituito con la Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 65 del succitato testo unico di legge.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dal precedente art. 2 nonchè alla inscrizione delle spese già comprese nella categoria « Movimento di capitali » del soppresso bilancio del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1927-28, e che, ai sensi del bilancio medesimo, sono da fronteggiare col ricavo dell'alienazione di attività patrimoniali.

Questo decreto andrà in vigore il 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V,
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 138. — FERRETTI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e delle spese dei Ministeri degli affari esteri e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

I. — STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.

Entrate del soppresso fondo per l'emigrazione (rubrica di nuova istituzione).

Capitolo del soppresso bilancio del fondo per l'emigrazione	Nuovo capitolo del bilancio della entrata		
3 a 7 e 10 (Entrata)	99-*bis*	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento di emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 e 35 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205) . . . L.	12,730,000
9 e 12 (Entrata)	99-*ter*	Tasse sui passaporti rilasciati agli emigranti . . . . »	2,600,000
13, 14 e 15 (Entrata)	99-IV	Rimborsi a carico dei vettori delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione e per vitto e alloggio agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare (art. 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e art. 110 del R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395) . . . »	2,990,000
8, 11, 16, 17, 18, 19 e 23 (Entrata)	99-v	Entrate diverse . . . . »	868,000
		Totale . . . L.	19,188,000

Modifica di denominazione:

208 — Versamento da parte di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'art. 19, lett. *d*), del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371.

II. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

TITOLO I. — *Parte ordinaria.*

Spese per la emigrazione (rubrica di nuova istituzione).

Capitolo del soppresso bilancio del fondo per l'emigrazione	Nuovo capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri			
(Spesa) 1 e 2	40-*bis*	Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo al relativo fondo Pensioni (Spese fisse)	L.	2,215,600
4, 17 a 20, 21 parte, 30, 24, 52 e 58	40-*ter*	Retribuzioni al personale straordinario, avventizio, e provvisorio proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione	»	1,279,500
35 e 36	40-IV	Stipendi e indennità agli ufficiali medici ed ai Commissari in servizio di emigrazione	»	937,000
23	40-V	Retribuzioni e spese di qualsiasi natura, da rimborsare dai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (art. 21, lett. *f*), del R. decreto 13 novembre 1925, n. 2046, e R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	»	1,200,000
3, 16, 21 parte, 22 parte, 24 parte, 25, 32 parte, 30, 41, 43 e 46	40-VI	Indennità di ogni specie (di rappresentanza, residenza e di carica, di missione, di trasferimento, di comando, ecc.) ai funzionari addetti al servizio dell'emigrazione	»	2,125,100
5	40-VII	Premi di operosità e di rendimento al personale proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione	L.	260,000
14 parte	40-VIII	Sussidi al personale proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione	»	25,000
7 e 33	40-IX	Spese per Consigli, Comitati e Commissioni, per i servizi dell'emigrazione	»	40,000
8, 21 parte, 24 parte	40-X	Fitto di locali	»	125,000
13	40-XI	Manutenzione di edifici, locali, macchinari ed attrezzi adibiti ai servizi dell'emigrazione e relative spese accessorie	»	360,000
12	40-XII	Spese di posta, telegrafo e telefono	»	430,000
40 e 47	40-XIII	Spese per il funzionamento degli uffici all'estero	»	1,700,000
11 e 14 parte	40-XIV	Abbonamento a giornali e a riviste ed acquisto di pubblicazioni interessanti il servizio dell'emigrazione	»	40,000
6	40-XV	Spese per la statistica dell'emigrazione, compresi i cottimi con personale estraneo, per i lavori di spoglio	»	140,000
27	40-XVI	Spese per scuole speciali nell'interesse dell'emigrazione; propaganda educativa; concorso per la istruzione degli analfabeti; mostre documentali	»	1,000,000
21 parte, 32 parte, 38 e 44	40-XVII	Contributi per rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali ed alle istituzioni di patronato e di beneficenza per l'emigrazione, in Italia ed all'estero	»	790,000

22 parte, 28, 29, 31, 32 parte, 42, 43, 48 e 61	40-XVIII	Spese per la tutela e la vigilanza degli emigranti: repressione della emigrazione clandestina, visite alle navi in partenza, sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco, servizi sanitari e stazioni di disinfezione, ricoveri e asili provvisori, requisizioni di alberghi, assistenza legale e collocamento degli emigranti, spese di imbarco	L. 1,360,800
		Totale . . .	L. 14,048,000

Titolo II. — *Parte straordinaria.*

Spese per l'emigrazione (rubrica di nuova istituzione).

37, 49, 50 e 54	55-*bis*	Restituzione di somme indebitamente percette e di depositi	L. 85,000
57	55-*ter*	Indennità temporanea mensile al personale proveniente dal soppresso Commissariato generale della emigrazione, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1927, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 583 . .	540,000
56	55-IV	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni, per i funzionari del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione	» 100,000
59	55-V	Spese per la rappresentanza italiana nell'Ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'ufficio italiano di segreteria - Riunioni internazionali per l'emigrazione - Incarichi e missioni confidenziali . .	» 600,000
61	55-VI	Rimborso all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni ed obbligazioni dell'Istituto medesimo (articolo 7 del R. decreto 15 dicembre 1923, n. 3148)	*per memoria*
60	55-VII	Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese di ufficio per i funzionari ed agenti dell'emigrazione all'estero	L. 2,900,000
		Totale . . .	L. 3,525,000

III. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo del soppresso bilancio del fondo per l'emigrazione	Capitolo del bilancio delle Finanze		
(Spesa)		*In aumento:*	
9, 15, 21 parte, 24 parte	164	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione di macchine, mobili, ecc.	L. 925,000
10, 19 parte, 20 parte e 62	165	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, ecc. . .	» 690,000
		Totale . . .	L. 1,615,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1304.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1027.

Autorizzazione al comune di Lurate Abbate a modificare la propria denominazione in « Lurate Caccivio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la istanza 9 gennaio corrente anno, con cui il podestà di Lurate Abbate, in esecuzione della propria deliberazione in data 10 ottobre u. s., chiede l'autorizzazione al mutamento di denominazione del Comune in quella di « Lurate Caccivio »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Real Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Como, in data 27 gennaio c. a.;

Vista la lettera in data 17 maggio c. a., n. 397704, con cui il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e telegrafi - dichiara che nulla osta al proposto mutamento di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Lurate Abbate, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Lurate Caccivio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 128. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1305.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1028.

Riunione dei comuni di Penzano e di Carella Mariaga in unico Comune denominato Eupilio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo corrente anno, n. 383;

Vista la lettera in data 25 maggio c. a., n. 398148, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Penzano e di Carella Mariaga, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato Eupilio.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 129. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1306.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1030.

Autorizzazione al comune di Costa Volpino a trasferire la sede municipale dalla frazione Branico a quella di Corti Sant'Antonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la deliberazione 20 agosto 1926, con cui il podestà di Costa Volpino ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Branico alla frazione Corti Sant'Antonio, località « La Morte »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Real Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Bergamo, in adunanza 16 marzo c. a., coi poteri del Consiglio provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 18 maggio c. a., le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Costa Volpino è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Branico alla frazione Corti Sant'Antonio, località « La Morte ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 131. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1307.**

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. **1029.**

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese a modificare la denominazione della località Campo di Zoro in quella di « Campo Tizzoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la istanza 14 maggio corrente anno, con cui il podestà di San Marcello Pistoiese, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale in data 18 agosto u. s., chiede l'autorizzazione al mutamento della denominazione della località « Campo di Zoro » in « Campo Tizzoro »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Pistoia, in adunanza 31 marzo 1927;

Vista la lettera in data 25 febbraio u. s., n. 391587, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Marcello Pistoiese, in provincia di Pistoia, è autorizzato a modificare la denominazione della località « Campo di Zoro » in quella di « Campo Tizzoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 130. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1308.**

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. **1031.**

Aggregazione dei comuni di Lizzana, Marco e Noriglio a quello di Rovereto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Lizzana, Marco e Noriglio sono aggregati a quello di Rovereto.

Art. 2.

Le condizioni di tale aggregazione saranno determinate dal Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 132. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1309.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1033.**

Disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale nei riguardi delle leggi del registro e del bollo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di chiarire, nell'interesse del corretto e proficuo svolgimento dei commerci, le « Note » esistenti nelle leggi del registro e del bollo concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo della « Nota » a fianco dell'art. 44 della Tabella allegato *D* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito il testo seguente:

« Cessa l'esenzione quando si faccia uso degli atti controindicati, ai termini dell'art. 2 della legge.

« E' esclusa dalla esenzione, e quindi rimane soggetta sin dalla origine al trattamento tributario delle scritture private ordinarie, la corrispondenza commerciale che concerne:

a) obbligazioni nelle quali si assuma di pagare una somma senza indicarne la causa commerciale, e liberazione da obbligazioni di somme costituite o riconosciute mediante scrittura contrattuale o che hanno formato oggetto di riconoscimento giudiziario;

b) la esistenza di contratti commerciali pei quali sia richiesta dal Codice di commercio la prova scritta, di mandati commerciali generali, di mandati di rappresentanza conferiti agli institori;

nonchè la corrispondenza commerciale che contenga clausole contrattuali aventi per oggetto: costituzione di pegno o di altra garanzia reale su merci e valori quando il credito garantito sia pagabile in un termine superiore a sei mesi; dichiarazioni circa trasferimenti o costituzione di diritti relativi a beni immobili; dichiarazioni circa trasferimenti o costituzione di diritti relativi ad intiere aziende od a quote di aziende commerciali, anche se queste risultino costituite da soli mobili e merci; dichiarazioni relative a quote di partecipazione in società; dichiarazioni relative ad appalti di costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, nonchè ad appalti di somministrazioni e di approvvigionamento di merci non rientranti nell'abituale commercio dell'assuntore.

« Dalle stesse norme è regolata la corrispondenza commerciale relativa alle note o stabiliti di commissione ».

Al testo della « Nota » a fianco dell'art. 45 della tabella anzidetta, è sostituito il testo seguente:

« Occorrendo di dover sottoporre alla registrazione le scritture private controindicate, si applica la tassa di centesimi 20 per ogni 100 lire.

« Sono escluse dalla esenzione, e quindi rimangono soggette dall'origine al trattamento tributario delle scritture private ordinarie, le scritture controindicate che contengano clausole delle specie enunciate nella nota al precedente articolo 44 ».

Art. 2.

Al testo della « Nota » a fianco dell'art. 188 della tariffa allegato *A*, parte 3ª, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è sostituito il testo seguente:

« Questa tassa è quella propria delle scritture private portanti contratti, stabilita dall'art. 6 della presente tariffa.

« Rimangono soggette al bollo fin dall'origine:

le lettere di obbligazione nelle quali si assume di pagare una somma senza indicarne la causa commerciale;

le lettere portanti ricevute ordinarie o accreditamenti in conto corrente;

le lettere portanti liberazione da obbligazioni di somma costituite o riconosciute mediante scrittura contrattuale o che hanno formato oggetto di riconoscimento giudiziario;

le lettere concernenti la esistenza di contratti commerciali pei quali sia richiesta dal Codice di commercio la prova scritta, i mandati commerciali generali e i mandati di rappresentanza conferiti agli institori, salve le eccezioni stabilite con espresse disposizioni di legge;

le lettere che contengono clausole contrattuali aventi per oggetto:

costituzioni di pegno o di altra garanzia reale quando il credito garantito sia pagabile in un termine superiore a sei mesi;

dichiarazioni circa trasferimenti o costituzione di diritti relativi a beni immobili;

dichiarazioni circa trasferimenti o costituzione di diritti relativi ad intiere aziende ed a quote di aziende commerciali anche se queste risultino costituite da soli mobili e merci;

dichiarazioni relative a quote di partecipazione in società;

dichiarazioni relative ad appalti di costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, nonchè ad appalti di somministrazioni e di approvvigionamento di merci non rientranti nell'abituale commercio dello assuntore;

gli scritti di che all'art. 7 della presente tariffa ».

Restano immutati il penultimo e l'ultimo capoverso della « Nota » contemplata dal presente articolo.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il 1° luglio 1927.

Nessun esonero è dovuto per tasse liquidate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto in base ai testi di note ora sostituiti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 136. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1310.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1038**.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 10 maggio 1925, n. 597, e 3 giugno 1926, n. 974, contenenti proroga di disposizioni relative alla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di prorogare le disposizioni in vigore, relative all'uso degli assegni per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1927, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 147. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1311**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1039**.

Restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle Ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1893, n. 279, sul pagamento delle pensioni ordinarie a carico dello Stato;

Vista la legge 22 aprile 1905, n. 137, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 537, concernente assegni vitalizi ai veterani delle campagne per l'indipendenza nazionale;

Viste le leggi 20 marzo 1913, n. 253 e n. 254, per la sistemazione delle reti telefoniche esercitate dallo Stato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1927, n. 538;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di autorizzare l'anticipato rimborso alla Cassa depositi e prestiti di somministrazioni di fondi fatte alla cassa del Tesoro dello Stato in esecuzione alle leggi ricordate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad effettuare l'anticipato rimborso delle somme tuttora dovute alla Cassa depositi e prestiti per fondi somministrati al Tesoro dello Stato:

1° per il pagamento delle pensioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 giugno 1893, n. 279, e della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *M;*

2° per il pagamento di pensioni ed assegni ai Mille di Marsala ed ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, ai sensi delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486;

3° per mutui alle Ferrovie dello Stato, giusta il disposto degli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e articoli 1 e 4 della legge 19 aprile 1906, n. 127;

4° per acquisti e lavori eseguiti dall'Amministrazione dei telefoni a termini delle leggi 20 marzo 1913, n. 253 e n. 254.

Sono abrogati gli articoli 3 a 5 della legge 14 luglio 1907, n. 537, e gli articoli 1, secondo comma, e 7 della legge 4 giugno 1911, n. 486, restando dispensata la Cassa depositi e prestiti da ogni ulteriore anticipazione di fondi per il pagamento di pensioni ed assegni eseguiti o da eseguirsi in dipendenza delle leggi stesse.

Art. 2.

L'importo delle rate dovute, in dipendenza delle somministrazioni di cui al n. 4 del precedente articolo, continuerà ad essere iscritto nella parte passiva del bilancio dell'Azienda dei telefoni, per essere versato al bilancio dello Stato.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 149. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1312**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1034**.

Proroga del divieto di esportazione del frumento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, e la nota alla voce « frumento » portata dalla tabella *B* annessa al medesimo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mantenere il divieto di esportazione del frumento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di esportazione del frumento è mantenuto fino al 30 giugno 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° luglio 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 137. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1313.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1040.

Nomina del direttore generale del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli;

Veduto l'art. 29 del nuovo statuto del Banco di Napoli, approvato con R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio commissario ed i due vice commissari attualmente in carica per il Banco di Napoli cessano dalle loro funzioni.

Art. 2.

L'onorevole avvocato rag. Giuseppe Frignani, deputato al Parlamento, è nominato direttore generale del Banco di Napoli.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 150. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1314.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1035.

Trasferimento del servizio di statistica agraria e forestale all'Istituto centrale di statistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, relativa al riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1765, che costituisce presso il Ministero dell'economia nazionale un Istituto di economia e statistica agraria;

Visto il R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, relativo alla istituzione ed erezione in ente morale della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;

Ritenuta la opportunità di trasferire il servizio di statistica agraria e forestale dal Ministero dell'economia nazionale all'Istituto centrale di statistica, e di trasformare l'Istituto di economia e statistica agraria e forestale in Istituto di economia agraria;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal giorno della pubblicazione del presente decreto, l'Istituto di economia e statistica agraria di cui al R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1765, è trasformato in « Istituto di economia agraria », per adempiere agli scopi seguenti:

a) promuovere ed eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle classi agricole nei loro rapporti sindacali;

b) promuovere, in conformità di direttiva da esso stabilita, la graduale costituzione di uffici di contabilità agraria;

c) indirizzare e coordinare l'attività di osservatori di economia rurale.

Art. 2.

I servizi della statistica agraria e forestale sono trasferiti dal Ministero dell'economia nazionale (Istituto di economia e statistica agraria) all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.

Tale Istituto compirà il servizio annuale di statistica agraria e di statistica forestale, ossia del rilevamento delle superfici, delle produzioni, dei prezzi e dei salari, e della pubblicazione dei relativi risultati, e provvederà alla compilazione, all'aggiornamento ed alla pubblicazione dei catasti agrario e forestale.

Per questo scopo potrà valersi degli organi di ricerca e di corrispondenza di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 del citato decreto 9 ottobre 1924, n. 1765, i quali presteranno la loro opera secondo le norme della legge 9 luglio 1926, n. 1162, e del relativo regolamento.

Art. 3.

I funzionari addetti, alla data del presente decreto, all'Ufficio centrale di statistica agraria e all'Ufficio di statistica forestale, verranno trasferiti dal Ministero dell'economia nazionale all'Istituto centrale di statistica e saranno iscritti secondo la rispettiva anzianità nei ruoli transitori di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, la cui tabella è sostituita da quella annessa al presente decreto.

I posti corrispondenti nei ruoli del Ministero dell'economia nazionale sono soppressi.

Ai funzionari che saranno iscritti nei ruoli transitori di cui al primo comma del presente articolo, sono estese le norme fissate dalla citata legge per gli impiegati dei ruoli medesimi.

Per le assunzioni di altro personale saranno applicate le disposizioni della legge 9 luglio 1926, n. 1162, e del regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28 saranno inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, sotto la rubrica « spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri », le seguenti somme annuali di spettanza dell'Istituto centrale di statistica per il Regno d'Italia:

a) L. 300,000 costituite dall'assegnazione al capitolo corrispondente a quello n. 73 del bilancio dell'Economia nazionale per l'esercizio 1926-27 che resta soppresso;

b) le somme occorrenti per il pagamento delle retribuzioni agli impiegati di cui al precedente articolo nella misura annua che sarà stabilita a carico dello stato di previsione della spesa per l'Economia nazionale, alla data di applicazione del presente decreto;

c) L. 300,000 da corrispondersi annualmente a carico dell'articolo corrispondente all'art. 7 del bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1926-27, e da versare al bilancio dell'entrata dello Stato.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia nazionale, saranno rese esecutive le variazioni compensative di bilancio dipendenti dal presente decreto, commisurando quelle afferenti l'esercizio finanziario 1926-27 al periodo di tempo decorrente dalla data di applicazione del presente decreto al 30 giugno 1927.

Art. 5.

La Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria, di cui al R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, assegnerà annualmente un contributo all'Istituto centrale di statistica in base al programma dei lavori che questo intenda eseguire per la compilazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dei catasti agrario e forestale.

Per il corrente esercizio finanziario 1926-27, sull'assegnazione fatta all'Istituto di economia e statistica agraria dalla detta Fondazione, sarà attribuita all'Istituto centrale di statistica la somma di L. 500,000.

Art. 6.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a portare nel R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1765, e nello statuto della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria, approvato con R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, le modificazioni conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 145. — FERRETTI.

TABELLA.

A) *Ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto centrale di statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
6° Ispettore superiore	2	Ruolo tecnico della statistica.
7° Ispettore capo di 1ª classe . .	2	Ruolo tecnico della statistica.
8° Ispettore capo di 2ª classe . .	3	Ruolo tecnico della statistica e ruolo tecnico dell'Amministrazione forestale.
9° Primo segretario	3	Ruolo amministrativo.
10° Segretario . . / 11° Vice segretario	3	Id.

B) *Ruolo d'ordine transitorio dell'Istituto centrale di statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
9° Archivista capo	3 (a)	Ruolo d'ordine.
10° Primo archivista	3	Id.
11° Archivista . . .	6	Id.
12° Applicato . .	9	Id.
13° Alunno d'ordine	2	Id.

(*a*) Compreso l'impiegato straordinario di cui al R. decreto 24 luglio 1922, n. 1134.

C) *Ruolo transitorio del personale subalterno dell'Istituto centrale di statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
Usciere capo . .	2	Ruolo del personale subalterno.
Usciere	3	Ruolo del personale subalterno.
Inserviente . . .	1	Ruolo del personale subalterno.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1927.

Varianti allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324, relativo alla istituzione dell'Azienda foreste demaniali; il quale, all'articolo 19, autorizza il Ministro per le finanze a provvedere, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato e dell'Azienda del demanio forestale in dipendenza del decreto medesimo;

Visto il bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio 1927-28;

Viste le deliberazioni 9 maggio e 1° giugno 1927 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali;

Viste le leggi 2 giugno 1927, n. 831, e 16 giugno 1927, n. 943;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso il bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1927-28, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia

nazionale per l'esercizio medesimo e sono stabiliti come dall'annessa tabella gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le seguenti variazioni:

I. — Stato di previsione dell'entrata.

In aumento:

Cap. n. 111-*bis* (di nuova istituzione) - Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124, lettera *c*) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . . . L. 1,000,000

Cap. n. 153-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso dall'Azienda foreste demaniali della spesa per registri, moduli, carta, ecc. sostenuta per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato . . . . » 50,000

Cap. n. 156 - Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale . . . . » 350,000

Art. 2-*bis* (di nuova istituzione) - Provento della cessione a prezzo di favore delle piantine prodotte nei vivai forestali . L. 350,000

Cap. n. 161-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso dall'Azienda foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . . . » 900,000

Cap. n. 241-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso dall'Azienda foreste demaniali della spesa per l'indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale comandanti presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324) . . . » 130,000

Cap. n. 294-*bis* (di nuova istituzione) - Versamento di quota parte dei residui disponibili sui fondi già inscritti nel bilancio passivo della soppressa Azienda del demanio forestale di Stato . . . . » 2,275,000

Totale . . . L. 4,705,000

Modifiche di denominazione:

Cap. n. 6 - Somme dovute all'Erario dall'Azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno, e sul provento delle foreste nelle nuove Provincie (art. 126 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267).

Cap. n. 159 - Contributo dell'Azienda foreste demaniali per l'istruzione forestale (R. decreto 30 novembre 1924, numero 2172).

Cap. n. 160 - Contributo dell'Azienda foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552).

Cap. n. 161 - Contributo dell'Azienda foreste demaniali per la Milizia nazionale forestale (art. 9 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066).

II. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale.

In aumento:

Cap. n. 82-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per incoraggiamenti alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti (già articoli 4, 5 e 6 del soppresso bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1927-28) . . . . L. 3,600,000

Cap. n. 82-*ter* (di nuova istituzione) - Delimitazione delle zone da assoggettarsi al regime dei vincoli forestali, formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi, catasto e statistica forestale (già art. 7 del soppresso bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1927-28) . . » 800,000

Cap. n. 82-*quater* (di nuova istituzione) - Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (già parte dell'art. 8 del soppresso bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1927-28) . . . . » 180,000

Cap. n. 122-*bis* (di nuova istituzione) - Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali (già art. 28 parte del soppresso bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1927-28) . . . . » 50,735

Cap. n. 122-*ter* (di nuova istituzione) - Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (già articoli 30 e 31 del soppresso bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1927-28) . . . . » 800,000

Totale . . . L. 5,430,735

In diminuzione:

Cap. n. 82 (modificata la denominazione) - Contributo dovuto all'Azienda foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo per il Parco nazionale d'Abruzzo (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267; 3 dicembre 1922, n. 1584, e 4 gennaio 1925, n. 69) . . . . L. 725,735

Modifica di denominazione:

Cap. n. 122 - Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177 (spesa ripartita).

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1927 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2,000,000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali dotazioni o lasciti	22,000,000 —
3	Proventi della cessione a prezzo di favore delle piantine prodotte nei vivai forestali dell'Azienda	60,000 —
4	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	200,000 —
5	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 R. decreto 3 dicembre 1923, n. 1584)	10,000 —
6	Entrate ordinarie diverse	280,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	24,550,000 —
	TITOLO II. ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
7	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma *c*) della legge sul Demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	*per memoria*
8	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'articolo 168 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
9	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	230,000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	230,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
10	Anticipazioni e mutui concessi da istituti di credito ai sensi dell'art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324	*per memoria*
11	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
12	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'azienda del Demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale stesso (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
13	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda foreste demaniali	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
14	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri enti	*per memoria*
15	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 R. decreto-legge 17 febbraio 1927 - Anno V, n. 324)	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE.	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	a) ordinarie	24,550,000 —
	b) straordinarie	230,000 —
	Totale	24,780,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	*per memoria*
	Categoria III. — Operazione per conto di terzi	*per memoria*
	Totale generale delle entrate	24,780,000 —
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	5,600,000 —
2	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	1,800,000 —
3	Spese in esecuzione del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 1584, sul mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso	210,000 —
4	Rimborso allo Stato degli stipendi ed assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (articoli 1 e 15 del R. decreto 17 febbraio 1927-V, n. 324)	900,000 —
5	Stipendi al personale dell'Azienda foreste demaniali	50,000 —
6	Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze (art. 67 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e art. 12 R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 324)	120,000 —
7	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali	24,000 —
8	Indennità di malaria o altre indennità al personale	20,000 —
9	Contributo da versare allo Stato per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552 e art. 12 R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 324)	163,260 —
10	Contributo da versare allo Stato per le spese della Milizia nazionale forestale in base agli accertamenti dell'esercizio finanziario 1926-27 (articoli 12 e 14 R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 324)	2,000,000 —
11	Indennità di tramutamento al personale	100,000 —
12	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda foreste demaniali	100,000 —
13	Sussidi a funzionari nonchè a salariati ed operai dell'Azienda ed a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie	70,000 —
14	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	424,000 —
15	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	10,000 —
16	Fitto locali	50,000 —
17	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	50,000 —
18	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali - Spese per assistenza sanitaria	240,000 —
19	Spese di liti	12,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
20	Restituzione di somme indebitamente introitate	50,000 —
21	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	8,000 —
22	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3,652,684.30
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	15,633,944.30
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
23	Indennità temporanea mensile al personale dell'Azienda foreste demaniali.	20,000 —
24	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali	16,000 —
25	Rimborso allo Stato delle spese per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato e ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (articoli 1 e 15 R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324).	180,000 —
26	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	5,000,000 —
27	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda	1,500,000 —
28	Impianto e ampliamento dei vivai forestali	30,000 —
29	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese . .	400,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie . . .	7,096,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
30	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento: acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	*per memoria*
31	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	1,500,000 —
32	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito	*per memoria*
33	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	115,000 —
34	Versamento al conto corrente dell'Azienda foreste demaniali con la Cassa depositi e prestiti dell'avanzo di gestione previsto	415,055.70
	Totale del movimento di capitali della spesa . .	2,030,055.70
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
35	Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di Comuni e di altri enti (art. 166 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267)	*per memoria*
36	Somme da corrispondere a Comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	*per memoria*
37	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, art. 2)	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi .	*per memoria*

ARTICOLI Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO DELLE SPESE.	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinario	13,653,944.30
	b) straordinario	7,096,000 —
	Totale	22,749,944.30
	Categoria II. — Movimento di capitali	2,030,055.70
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	—
	Totale generale della spesa	24,780,000 —
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive	— 22,740,944.30
	Entrate effettive	+ 24,780,000 —
		+ 2,030,055.70
	Categoria II. — Spesa per movimento di capitali	— 2,030,055.70
	Entrata per movimento di capitali	—
		— 2,030,055.70
	Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi	*per memoria*
	Entrata per operazioni per conto di terzi	*per memoria*
	RIEPILOGO.	
	Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	+ 2,030,055.70
	Categoria II. — Entrata e spesa per movimento di capitali	— 2,030,055.70
	Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi	*per memoria*

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazioni.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta 17 marzo 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una Piazza d'armi in Ferrara.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 31 marzo 1927, il disegno per la conversione in legge del R. decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località detta « Serpentara » (Roma).

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 23 maggio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927 alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 19 maggio 1927, i seguenti disegni di legge di conversione in legge:

1° R. decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondersi al personale militare della Regia aeronautica;

2° R. decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

3° R. decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma).

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 27 maggio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a trenta anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica dei terreni acquitrinosi in Agro di Capoterra (Cagliari).

Con decreto 25 giugno 1927, n. 5222, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio per la bonifica dei terreni acquitrinosi in Agro di Capoterra (Cagliari) deliberato il 19 settembre 1926 dall'assemblea dei consorziati.

Nel procedere all'approvazione, sono state modificate d'ufficio le disposizioni degli articoli 8, 9, 20, 21 lettere *C*) e *F*), 23, 31, 32 lettera *D*) e sono stati soppressi gli articoli 38 e 39.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 45)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	646735	227.50	*Nascia Teresina* fu Francesco, moglie di Pozzetti Luigi, dom. ad Alba (Cuneo).	*Nasia Teresa* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
»	521377	350 —	Cantono *Paolo* fu Giorgio, domic. ad Andorno (Novara).	Cantono *Pietro-Paolo* fu Giorgio, domic. come contro.
»	529985	350 —		
»	534017	350 —		
»	544437	350 —		
»	696371	350 —		
»	756628	350 —		
3.50 % C. A	24009	350 —		
»	24025	350 —		
»	25072	350 —		
»	26793	350 —		
Cons. 5 %	35359	155 —	Cantono Paolo fu Enrico, dom. a Roma, con usufr. vital. a Cantono *Paolo* fu Giorgio, domic. ad Andorno (Novara).	Cantono Paolo fu Enrico, *minore sotto la p. p. della madre Giansanti Coluzzi Bianca fu Domenico, ved. di Cantono Enrico,* dom. a Roma, con usufr. vital. a Cantono *Pietro-Paolo*, fu Giorgio, dom. come contro.
»	28897	250 —	Cantono Paolo fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Giansanti Coluzzi Bianca fu Domenico, ved. di Cantono Enrico, domic. a Roma; con usufr. vital. a Cantono *Paolo* fu Giorgio, domic. ad Andorno (Novara).	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio a Cantono *Pietro-Paolo* fu Giorgio, dom. ad Andorno (Novara).
P. N. 5 %	7237	600 —	Cantono Paolo fu Enrico, domic. a Roma, con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio come la precedente.
3.50 %	415493	35 —	Ranise Maddalena / Ranise Vincenza } di Francesco, *nubili*, domic. a Riva Ligure (Porto Maurizio.	Ranise Maddalena / Ranise Vincenza } di Francesco, *minori sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
»	415494	35 —		
Ricevute provvisorie rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Genova.	3378	Cap. 10,000 —	Piaggio Riccardo di Giuseppe.	Piaggio Riccardo di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre.*
	5411	Cap. 70,000 —		
3.50 %	708347	700 —	Ferraris *Giuseppe* e Luigi di Ottorino, minori sotto la tutela di Croppi cav. ingegner Gabriele fu Giacomo. domic. a Domodossola (Novara).	Ferraris *Lorenzo-Giuseppe-Maria* e Luigi di Ottorino, minori ecc. come contro.
P. N. 5 %	7361	75 —	Ferraris *Giuseppe* di Ottorino minore sotto la p. p. del padre, domic. a Domodossola (Novara).	Ferraris *Lorenzo Giuseppe-Maria* di Ottorino, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	206065	1,740 —	Miglietta Ada di *Sofia*, minore rappresentata dal curatore speciale Caretto Luigi fu Pantaleo, domic. a Squinzano (Lecce).	Miglietta Ada di *Maria detta Sofia*, minore ecc. come contro.
»	170777	365 —	*Anzarano* Ettore e Teresa fu Pasquale, minori sotto la p. p. della madre *Marotta Assunta-Maria*, ved. di *Anzarano* Pasquale, domic. a Sparanise (Caserta).	*Angarano* Ettore e Teresa fu Pasquale, minori sotto la p. p. della madre *Marra Maria-Concetta*, ved. *Angarano* Pasquale, domic. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	676202 676203 676204	140 — 140 — 140 —	Rocchetti Pietro, Ronchetti Pasquale, Ronchetti Giordano fu Leone, domc. a Germanedo (Como), con usufr. a Pini *Maria-Bambina* fu *Giosafatte*, ved. di Ronchetti Francesco fu Leone, domic. a Paderno Dugnano (Milano).	Rocchetti Pietro, Ronchetti Pasquale, Ronchetti Giordano fu Leone, domic. a Germanedo (Como), con usufr. a Pini *Bambina* fu *Angelo* ved. ecc. come contro.
»	676205	70 —	Colombo Guglielmo di Giuseppe, domic. ad Acquate (Como), con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vit. come la precedente.
3.50 % 1902	38049	350 —	*Cesarini* Filippini Teresa di Adamo, moglie di Rotundo Marcello, domic. a Sasso di Castalda (Potenza).	*Cesarina* Filippini Teresa di Adamo, moglie ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennale 14ª emissione	729	Cap. 20,000 —	Cusumano *Vincenzo* fu Nicolò.	Cusumano *Vincenza* fu Nicolò, *nubile*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 giugno 1927 Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 71).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3740 — Data della ricevuta: 11 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Proferisce Umberto — Titoli del debito pubblico al portatore: 10 — Ammontare della rendita: L. 100 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3741 — Data della ricevuta: 11 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Proferisce Umberto — Titoli del debito pubblico nominativi: 4 — Ammontare della rendita: L. 546 consolidato 4.50 per cento con decorrenza 1° ottobre 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2772 — Data della ricevuta: 18 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Biei Pasqualina fu Giuseppe, vedova Alemandi — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 1125 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1101 — Data della ricevuta: 21 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Pasciucco Giuseppe fu Felice — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 Prestito Nazionale 5 per cento, capitale L. 6000.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione; senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 28 giugno 1927 - Anno V

Francia	69.62	Oro	343.28
Svizzera	342.26	Belgrado	31.40
Londra	86.385	Budapest (pengo)	3.12
Olanda	7.16	Albania (Franco oro)	345.50
Spagna	302 —	Norvegia	4.64
Belgio	2.48	Svezia	4.84
Berlino (Marco oro)	4.215	Polonia (Sloty)	198.50
Vienna (Schillinge)	2.51	Danimarca	4.78
Praga	52.80	Rendita 3,50 %	64.95
Romania	10.60	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	93 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	—	Consolidato 5 %	75.775
Peso argentino carta	—	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.80
New York	17.791		
Dollaro Canadese	17.82		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 18, dal 2 all'8 maggio 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Avellino	Calitri	O	—	1
Brescia	Brescia	B	2	—
Id.	Castel Mella	B	1	—
Id.	Poncarale	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	1
Id.	S. Zeno Naviglio	B	—	1
Brindisi	Carovigno	Cp	—	1
Catania	Mascali	B	—	2
Catanzaro	Monteleone	B	—	1
Id.	Mileto	O	—	1
Chieti	Carunchio	O	—	1
Id.	Carunchio	Cp	—	2
Cosenza	Cerchiara di Calab.	B	—	2
Foggia	Lucera	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	—	1
Frosinone	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Genova	B	1	—
Lecce	Gallipoli	O	1	—
Matera	Tricarico	B	—	1
Milano	Cernusco sul Navig.	B	1	—
Id.	Rho	B	1	—
Modena	Savignano	B	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	B	—	1
Pescara	Moscufo	B	—	1
Pola	Dignano	B	—	1
Roma	Roma	B	2	2
Salerno	Mercato San Severino	B	—	1
Taranto	Martina Franca	E	1	—
Torino	Fiano	B	—	1
			15	24
	Carbonchio sintomatico.			
Modena	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Ravarino	B	1	—
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Viterbo	Tuscania	B	2	—
			6	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	7	—
Id.	Asti	B	6	—
Id.	Calosso	B	1	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	3	—
Id.	Castello d'Annone	B	1	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	3	2
Id.	Costigliole d'Asti	B	1	—
Id.	Murisengo	B	—	2
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Penango	B	1	—
Id.	Piovera	B	1	—
Id.	Portacomaro	B	1	—
Id.	Quargnento	B	1	—
Id.	Robella	B	3	—
Id.	Roccagrimalda	B	1	—
Id.	Sale	B	2	—
Id.	S. Salvatore	B	1	—
Id.	Serravalle d'Asti	B	—	1
Id.	Tortona	B	2	—
Id.	Valmacca	B	1	—
Id.	Villaromagnano	B	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	B	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	B	7	—
Id.	Avellino	B	1	—
Bari	Ruvo di Puglia	B	—	3
Id.	Ruvo di Puglia	O	—	1
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	2	—
Id.	Longarone	B	—	1
Id.	Pedavena	B	1	—
Id.	Sedico	B	—	1
Benevento	Limatola	B	—	1
Bergamo	Antegnate	B	1	—
Id.	Bariano	B	1	—
Id.	Curno	B	1	—
Id.	Gandino	B	1	—
Id.	Mapello	B	1	—
Id.	Osio Sotto	B	1	—
Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Spirano	B	1	—
Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Zanica	B	1	—
Id.	Zogno	B	2	—
Bologna	Castelfranco dell'E.	B	1	1
Id.	Castello di Serraval.	B	—	1
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Minerbio	B	—	1
Id.	Persiceto	B	—	1
Bolzano	Caines	B	—	1
Id.	Vipiteno	B	—	1
Brescia	Berlingo	B	—	2
Id.	Bione	B	1	—
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Capriano del Colle	B	1	—
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Frontignano	B	1	—
Id.	Montirone	B	—	1
Id.	Navono	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	1	1
Id.	Quinzanello	B	—	1
Id.	Remedello Sopra	B	2	—
Id.	Roccafranca	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Brescia	Verolanuova	B	—	1
Id.	Vobarno	B	1	—
Campobasso	Sessano	O	2	—
Catania	Aci S. Antonio	B	1	—
Catanzaro	Guardavalle	B	1	—
Como	Albate	B	—	2
Id.	Bartesate	B	—	1
Id.	Barzanò	B	1	—
Id.	Bellagio	B	2	1
Id.	Bene Lario	B	1	—
Id.	Buccinigo	B	—	1
Id.	Carlazzo Valsolda	B	1	—
Id.	Lecco	B	2	1
Id.	Lomagna	B	2	1
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Novate Brianza	B	1	—
Id.	Orsenigo	B	—	1
Id.	Ronago	B	—	2
Id.	Tavernerio	B	—	1
Id.	Tremezzo	B	—	1
Cremona	Bordolano	B	1	—
Id.	Capralba	B	2	—
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1
Id.	Spinadesco	B	2	—
Cuneo	Castagnito	B	1	—
Id.	Peveragno	B	2	—
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Scarnafigi	B	—	1
Id.	Sommariva del Bos.	B	—	1
Id.	Vezza d'Alba	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Bondeno	B	2	1
Firenze	Barberino di Mugel.	B	1	—
Id.	Castelfiorentino	B	1	—
Id.	S. Casciano V. di Pes.	B	1	—
Forlì	Cesenatico	B	1	—
Id.	Rimini	B	1	—
Id.	Savignano di Rom.	B	—	1
Frosinone	Morolo	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Genova	Camogli	B	2	—
Id.	Genova	B	4	—
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Girgenti	Canicattì	B	—	2
Id.	Menfi	B	—	4
Livorno	Colle Salvetti	B	2	—
Lucca	Camaiori	B	1	—
Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Mantova	Casaloldo	B	4	—
Id.	Moglia	B	—	2
Id.	Pegognaga	B	—	1
Id.	Porto Mantovano	B	4	—
Id.	Suzzara	B	1	1
Id.	Viadana	B	—	1
Id.	Virgilio	B	—	1
Matera	Pisticci	B	1	—
Messina	Milazzo	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	2	—
Id.	Buscate	B	1	—
Id.	Castano Primo	B	1	—
Id.	Cornegliano Laudense	B	1	—
Id.	Locate di Triulzi	B	2	—
Milano	Magenta	B	1	—
Id.	Magnago	B	1	—
Id.	Milano	B	3	—
Id.	Morimondo	B	3	—
Id.	Noviglio	B	2	—
Id.	Pieve Emanuele	B	1	—
Id.	Pioltello	B	1	—
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	8	—
Id.	Terranova dei Pass.	B	2	—
Id.	Valera Fratta	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Mirandola	B	2	1
Id.	Modena	B	12	3
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Novi di Modena	B	—	1
Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	San Cesario	B	1	—
Id.	Zocca	B	—	1
Napoli	Napoli	B	1	—
Novara	Borgo Lavezzaro	B	—	1
Id.	Borgo Ticino	B	1	—
Id.	Carpignano Sesia	B	—	1
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Trecate	B	—	2
Padova	Pontelongo	B	—	1
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Cortile S. Martino	B	—	1
Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Golese	B	3	—
Id.	Lesignano dei Bagni	B	1	—
Id.	Polesine Parmense	B	1	—
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	1	—
Id.	S. Pancrazio Parm.	B	—	1
Id.	S. Secondo Parm.	B	1	—
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Torrile	B	9	—
Id.	Vigatto	B	—	1
Pavia	Barbianello	B	—	1
Id.	Carbonara Ticino	B	2	—
Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	—	1
Id.	Goido	B	—	1
Id.	Inverno	B	—	2
Id.	Marzano	B	—	1
Id.	Mezzanabigli	B	1	—
Id.	S. Martino Siccomar.	B	1	—
Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Torre Vecchia Pia	B	1	—
Id.	Tromello	B	1	5
Id.	Vigevano	B	—	4
Perugia	Bastia	B	1	—
Pesaro e Urbino	Urbania	B	2	—
Piacenza	Alseno	B	1	—
Id.	Caorso	B	—	1
Id.	S. Pietro in Cerro	B	—	1
Pisa	Calcinaia	B	3	—
Id.	Cascina	B	—	4
Id.	Montopoli in V. d'A.	B	1	—
Id.	Peccioli	B	1	1
Id.	Pisa	B	1	—
Id.	S. Miniato	B	2	—
Id.	Vecchiano	B	3	—
Id.	Vicopisano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Pistoia	Pistoia	B	—	2
Potenza	Bella	B	1	—
Id.	Cancellara	B	1	—
Id.	Tolve	B	3	—
Id.	Tolve	S	2	—
Ravenna	Alfonsine	B	—	1
Id.	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Cervia	B	—	1
Id.	Ravenna	B	—	3
Reggio Emilia	Cadelbosco	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	—	2
Id.	Rubiera	B	2	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Roma	B	10	2
Salerno	Positano	B	6	—
Id.	S. Arsenio	O	1	—
Siena	Asciano	B	2	—
Id.	Montepulciano	B	1	—
Sondrio	Gordona	B	1	—
Id.	Samolaco	B	1	1
Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Valdisotto	B	1	—
Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Beinasco	B	1	—
Id.	Borgaro Torinese	B	1	—
Id.	Buttigliera Alta	B	2	—
Id.	Castagneto Po	B	—	1
Id.	Cavagnolo	B	1	—
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	1
Id.	Lanzo Torinese	B	1	1
Id.	Perosa Argentina	B	—	4
Id.	Piverone	B	1	—
Id.	Prascorsano	B	1	—
Id.	San Giorio	B	—	1
Id.	Vidracco	B	1	—
Trapani	Castelvetrano	B	4	—
Trento	Pederzano	B	1	—
Id.	Sasso	B	1	1
Treviso	Farra di Soligo	B	2	3
Id.	Preganziol	B	1	—
Udine	Pocenia	B	—	1
Varese	Arsago	B	1	—
Id.	Bisuschio	B	—	2
Id.	Cairate	B	1	1
Id.	Capronno	B	2	—
Id.	Caronno Ghiringhel.	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Casorate	B	1	—
Id.	Castellanza	B	—	1
Id.	Castello Valtravaglia	B	1	—
Id.	Cellina	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	3	—
Id.	Cocquio	B	3	—
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Golasecca	B	1	—
Id.	Ispra	B	1	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Marchirolo	B	1	—
Varese	Mornago	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	4	—
Id.	Ranco	B	1	—
Id.	Samarate	B	1	—
Id.	Somma Lombardo	B	2	—
Id.	Sumirago	B	1	1
Id.	Tradate	B	3	—
Id.	Trevisago	B	1	—
Id.	Viconago	B	1	—
Venezia	Cona	B	1	—
Vercelli	Biella	B	—	2
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Mosso S. Maria	B	—	1
Id.	Ponderano	B	—	1
Id.	Tronzano Vercellese	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Vicenza	Bassano	B	—	1
			334	138
	Malattie infettive dei suini.			
Aquila	Camarda	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	5	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	2	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	—
Id.	Smerillo	S	2	—
Benevento	Apice	S	—	1
Campobasso	Acquaviva d'Isernia	S	2	—
Id.	Agnone	S	—	1
Id.	Poggio Sannita	S	1	1
Catanzaro	Melissa	S	—	2
Id.	Sambiase	S	—	1
Id.	Sellia	S	—	1
Cuneo	Saluzzo	S	—	1
Fiume	Fiume	S	2	1
Foggia	Faeto	S	2	1
Id.	Motta Montecorvino	S	—	1
Id.	S. Paolo Civitate	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	1	—
Id.	Fiuggi	S	1	—
Id.	Veroli	S	1	—
Girgenti	Cattolica Eraclea	S	—	1
Macerata	Pausula	S	3	—
Matera	Montalbano Jonico	S	2	—
Modena	Campogalliano	S	—	1
Id.	Formigine	S	—	1
Id.	Modena	S	—	2
Novara	Varallo	S	1	—
Palermo	Palermo	S	—	3
Parma	Busseto	S	2	—
Id.	Lesignano	S	—	1
Id.	Sala Baganza	S	1	—
Id.	S. Pancrazio	S	2	—
Perugia	Città di Castello	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Pola	Pola	S	1	2
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero in Vulture	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Roma	Roma	S	1	—
Id.	Sonnino	S	—	1
Siena	Sovicille	S	1	—
Teramo	Silvi	S	—	1
Trento	Vezzano	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	2
			42	30
	Morva.			
Bergamo	Bergamo	E	—	1
Id.	Brambate Sotto	E	1	—
Napoli	Brusciano	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	4	—
Reggio Emilia	S. Martino in Rio	E	—	1
			7	2
	Farcino criptococcico.			
Aquila	Raiano	E	1	—
Avellino	Avellino	E	3	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	3	—
Id.	Montoro Superiore	E	2	—
Id.	Moschiano	E	1	—
Bari	Bari	E	1	—
Id.	Gravina di Puglia	E	2	—
Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	—	1
Brindisi	Mesagne	E	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	E	2	—
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Id.	Zafferana	E	4	—
Foggia	S. Nicandro Gargan.	E	1	—
Genova	Pieve Ligure	E	—	1
Id.	Sestri Levante	E	2	—
Girgenti	Porto Empedocle	E	—	1
Napoli	Afragola	E	10	—
Id.	Boscoreale	E	1	—
Id.	Carinola	E	5	—
Id.	Gragnano	E	4	1
Id.	Maddaloni	E	2	—
Id.	Napoli	E	9	1
Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	—	1
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	10	—
Id.	Terzigno	E	6	—
Palermo	Corleone	E	1	—
Id.	Palermo	E	84	1
Id.	Partinico	E	1	—
Id.	Villabate	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Pistoia	Pistoia	E	1	—
Id.	Serravalle	E	1	—
Salerno	Angri	E	4	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Castel S. Giorgio	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Pagani	E	5	—
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Positano	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Scafati	E	3	1
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—
Spezia	Carrodano	E	1	—
Id.	Maissana	E	1	—
Id.	Spezia	E	1	—
			204	9
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	C	2	1
Id.	Arcevia	C	—	1
Id.	Castelcolonna	C	—	1
Id.	Chiaravalle	C	—	2
Aquila	Causano	C	—	1
Ascoli Piceno	Rapagnano	C	—	1
Bergamo	Urgnano	C	—	1
Caltanissetta	Resuttano	C	—	6
Id.	Resuttano	O	—	3
Id.	Resuttano	S	—	1
Id.	Riesi	C	3	—
Como	Como	C	—	13
Id.	Tremezzo	C	—	13
Cremona	Cremona	C	—	1
Firenze	Firenze	C	—	2
Id.	Prato in Toscana	C	—	1
Id.	S. Casciano in V. P.	C	—	1
Foggia	Foggia	C	—	1
Macerata	Montecassiano	C	—	1
Id.	Treia	C	—	1
Milano	Sesto S. Giovanni	C	2	—
Napoli	Aversa	C	—	3
Id.	Frattamaggiore	C	—	3
Id.	Giugliano in Camp.	C	—	2
Id.	Lusciano e Ducenta	C	1	1
Id.	Napoli	C	30	15
Novara	Domodossola	C	—	1
Palermo	Palermo	C	7	7
Id.	Palermo	Fl	2	1
Pescara	S. Valentino	C	—	3
Pistoia	Pistoia	C	—	1
Salerno	Ogliastro Cilento	C	—	1
Sassari	Mores	C	1	1
Id.	Ozieri	C	—	1
Id.	Tiesi	C	—	1
Teramo	Bellante	C	—	1
Treviso	Treviso	C	—	1
			48	95

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Causano	O	1	—
Id.	Capitignano	O	10	—
Id.	Caporciano	O	14	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Sub.	O	9	—
Id.	Fagnano Alto	O	22	—
Id.	Gagliano Aterno	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Ovindoli	O	—	1
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Preturo	O	4	—
Id.	Rivisondoli	O	1	—
Id.	San Pio	O	2	—
Id.	Sante Marie	O	2	—
Id.	Scoppito	O	3	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Avellino	Accadia	O	1	—
Id.	Orsara di Puglia	E	1	—
Campobasso	Montenero Val Cocc.	O	4	—
Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	E	1	—
Id.	Casalvecchio	O	1	—
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Id.	Faeto	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Troia	E	—	1
Frosinone	Alatri	O	—	1
Id.	Paliano	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	—	5
Matera	Ferrandina	O	1	—
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Norcia	O	1	—
Potenza	Acerenza	O	2	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	4	—
Rieti	Fiamignano	O	1	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Roma	Monte Libretti	E	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Salerno	Buccino	O	6	—
Id.	Ricigliano	O	4	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	6	—
Terni	Terni	O	—	3
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			166	11
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Foggia	Manfredonia	O	1	—
Roma	Montalto di Castro	O	—	1
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roccasecca	O	1	—
	Segue Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Roma	Roma	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Viterbo	Viterbo	Cp	—	1
			5	2
	Vaiuolo ovino.			
Avellino	Bagnoli Irpino	O	2	1
Benevento	Cerreto Sannita	O	1	—
Id.	Morcone	O	2	—
Id.	Pietraroia	O	1	—
Id.	Pontelandolfo	O	2	—
Frosinone	Patrica	O	1	—
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Grosseto	O	4	—
Macerata	Serravalle	O	3	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Potenza	Lavello	O	2	—
Id.	Melfi	O	2	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Saponara	O	1	—
Id.	Tramutola	O	2	—
Id.	Trivigno	O	2	—
Id.	Viggiano	O	2	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Rignano	O	1	—
Salerno	Futani	O	2	—
Id.	Roscigno	O	1	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Civitacastellana	O	1	—
Id.	Orte	O	1	—
			38	1
	Aborto epizootico.			
Pola	Pola	B	1	—
Reggio Emilia	Gualtieri	B	—	1
			1	1
	Diarrea dei vitelli.			
Macerata	Matelica	B	—	1
Modena	Nonantola	B	—	5
			—	6
	Morbo coitale maligno.			
Bergamo	Seriate	E	—	1
	Tubercolosi bovina.			
Campobasso	Guglionesi	B	—	1
Id.	Montenero di Bisacc.	B	—	1
			—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Peste aviaria.			
Cremona	Pessina Cremonese	P	—	1
	Colera dei polli.			
Ancona	Castelplanio	P	—	50
Id.	Iesi	P	—	50
Id.	Poggio S. Marcello	P	—	50
Bari	Acquaviva	P	2	—
Benevento	Paduli	P	—	2
Bergamo	Endenna	P	2	—
Id.	Posconte	P	3	—
Id.	Zogno	P	9	8
Ferrara	Portomaggiore	P	5	—
Modena	Carpi	P	—	2
Id.	Spilamberto	P	2	—
Padova	Piombino Dese	P	—	1
Parma	Roccabianca	P	2	—
Id.	Soragna	P	16	—
Piacenza	Ziano	P	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	P	—	1
Roma	Nettuno	P	1	—
Rovigo	Bosaro	P	8	—
Id.	Ceregnano	P	14	22
Id.	Frassinelle	P	18	—
Id.	S. Apollinare con S.	P	19	—
Udine	Ugovizza-Valbruna	P	4	—
			106	186

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	22	31	39
Carbonchio sintomatico	3	5	6
Afta epizootica	55	281	472
Malattie infettive dei suini	27	46	72
Morva	3	6	9
Farcino criptococcico	15	56	213
Rabbia	20	37	143
Rogna	15	53	177
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	7	7
Vaiuolo ovino	11	24	39
Aborto epizootico	2	2	2
Diarrea dei vitelli	2	2	6
Morbo coitale maligno	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	2	2
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	13	22	292

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

Rossi Enrico, *gerente.* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.